

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107»

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 182 e 184,
della legge 13 luglio 2015, n. 107)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 29 maggio 2019)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e la democrazia diretta*

DRP/II/XVIII/D43/19

Roma, 29 maggio 2019

Cara Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107", approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 20 maggio 2019.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

Cordialmente

Riccardo Fraccaro

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*, all'articolo 1, commi 180 e 181, ha conferito al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi nel rispetto, tra i diversi principi e criteri direttivi indicati dal predetto comma 181, anche della *"[...] promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione [...]"* (comma 181, lett. C).

In attuazione della suddetta delega, il Governo ha adottato il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante *"Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107"*.

L'articolo 1, comma 184, della citata legge di delega autorizza il Governo ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 66/2017, disposizioni correttive e integrative del predetto decreto legislativo, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

Con il presente provvedimento, il Governo ritiene necessario avvalersi di tale facoltà, concessa dal suddetto articolo 1, comma 184, della legge n. 107/2015.

Le disposizioni proposte mirano, infatti, a perfezionare l'impianto normativo del decreto legislativo n. 66/2017, attraverso integrazioni e correzioni ritenute necessarie anche al fine di rimediare ad alcune difficoltà insorte nella prima applicazione del citato decreto legislativo.

In particolare, le disposizioni sono finalizzate ad assicurare una maggiore partecipazione dei portatori di interessi nelle decisioni concernenti le misure educative a favore degli alunni con disabilità ed a garantire un significativo supporto alle istituzioni scolastiche nella realizzazione di adeguati processi di inclusione, anche attraverso la previsione di opportune misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche in relazione alle modalità di inclusione degli alunni con disabilità previste dallo stesso decreto.

Lo schema di decreto si compone di **n. 15** articoli. Per maggiore chiarezza espositiva, è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa.

Si illustra, di seguito, il contenuto dei singoli articoli.

Articolo 1 (Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

La norma introduce una marginale modifica all'articolo 1 (*Principi e finalità*), comma c), atta a correggere un mero errore di drafting presente nel testo del decreto legislativo.

Articolo 2 (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

L'articolo contiene due modifiche all'articolo 2 (*Ambito di applicazione*).

La prima modifica di drafting, che incide sul comma 1), è necessaria per chiarire che i destinatari del decreto legislativo n. 66 del 2017 sono gli alunni e gli studenti certificati ai sensi della legge n. 104 del 1992.

La seconda modifica incide sul comma 2 sopprimendo tale norma. L'eliminazione di tale comma è giustificata dal fatto che le modalità di realizzazione dell'inclusione scolastica dei bambini, degli alunni e degli studenti con disabilità ai sensi della legge n. 104/1992 sono



ora specificate nelle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 66 del 2017, contenute nel presente decreto.

Articolo 3 (Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

La disposizione modifica i commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 3 (*Prestazioni e competenze*). Con la modifica al comma 1 è richiamato il concetto di "accomodamento ragionevole", il quale, secondo la definizione contenuta nell'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18) indica "le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali". Tale principio deve orientare l'intervento dei soggetti istituzionali, indicati nell'articolo 3 (Stato, Regioni ed Enti locali) chiamati a garantire le prestazioni per l'inclusione scolastica. Infatti, nell'ambito delle attribuzioni ai differenti attori istituzionali previste dal decreto e fermo restando le prestazioni e le competenze indicate nell'articolo in questione, le modifiche introdotte consentono agli alunni con disabilità il godimento e l'esercizio, sulla base del principio di uguaglianza, dei diritti previsti dal decreto, non imponendo, allo stesso tempo, un carico sproporzionato o eccessivo ai citati attori istituzionali.

Con la modifica al comma 2, lettere b) e d), si chiarisce la distinzione tra la disabilità legata alla condizione di handicap e certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992 e la accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica.

Le modifiche ai commi 4 e 5, lett. a), sono tese a chiarire che il profilo professionale del collaboratore scolastico, nell'ottica di una giustapposizione e della gestione efficiente delle risorse specifiche applicate ai processi di inclusione, si integra e si rapporta alle attività e alle funzioni di cui è incaricato il personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione, pur mantenendosi da esse distinto. L'espressione terminologica "incoerenza", inserita nell'attuale comma 4 ed eliminata dalla modifica introdotta, può infatti indurre ad un fraintendimento circa i distinti compiti assegnati ai collaboratori scolastici e quelli assegnati al personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione.

La modifica al comma 5, lett. c), consente di definire più correttamente la nozione di "accessibilità e fruibilità" in relazione agli spazi e agli strumenti delle istituzioni scolastiche. In particolare, la norma, richiamando la nozione di accessibilità e fruibilità fisica, senso percettiva e comunicativa di tali spazi e strumenti, fa riferimento alla capacità dei soggetti coinvolti dalla norma in esame, cioè gli enti territoriali, di predisporre misure adeguate ad assicurare l'autonomia, l'integrazione sociale e la partecipazione degli alunni con disabilità, all'interno del contesto scolastico.

In tale ottica, è necessario eliminare le barriere senso-percettive, intese come tutte quelle situazioni che rendono difficile l'autonomia dei soggetti con disabilità sensoriali (persone per le quali è impossibile l'uso di uno o più sensi come non vedenti, ipovedenti e soggetti affetti da sordità).

Al fine di eliminare tali barriere, consentendo agli alunni con disabilità sensoriale l'orientamento e la riconoscibilità degli spazi all'interno delle istituzioni scolastiche, è necessario mettere a disposizione specifici ausili, quali i facilitatori senso-percettivi. La fruibilità degli strumenti scolastici, inoltre, può essere garantita anche attraverso la



predisposizione di postazioni informatiche dotate di specifici ausili, necessari anche per facilitare l'interazione fra gli alunni con disabilità ed i relativi compagni di classe.

Infine, con il nuovo comma 5-bis, aggiunto dopo il comma 5, si prevede che, con accordo in sede di Conferenza Unificata, siano definite le modalità attuative degli interventi, previsti dalle lettere a), b) e c), a carico degli enti territoriali, oltre che i relativi standard qualitativi.

Articolo 4 (Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

La norma sostituisce il comma 1 dell'articolo 5 (*Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104*), prevedendo che la domanda per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, sia corredata dal certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento, da effettuare a cura della Azienda sanitaria locale. Si chiarisce che la nozione di "funzionamento" richiama quella prevista dalla Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), nella quale la disabilità è intesa come interazione negativa fra un problema di salute e il contesto in cui la persona vive o partecipa alle attività della comunità di riferimento; il funzionamento, invece, ha un'accezione positiva in quanto ricomprende e descrive gli aspetti positivi dell'interazione tra l'individuo con il problema di salute ed i fattori contestuali di quella persona.

La disposizione in esame consente, in un'ottica di semplificazione, di redigere un unico certificato "diagnostico-funzionale" che, in caso di contestuale istanza di invalidità e/o handicap, sostituisce a tutti gli effetti il certificato introduttivo attualmente previsto.

Il comma 2, lett. a), dell'articolo 5, è modificato nel senso di prevedere una diversa composizione delle commissioni mediche, al fine di includervi figure professionali con specifiche competenze in merito agli accertamenti medici da svolgersi sui soggetti in età evolutiva.

Si sostituisce, inoltre, la lettera b) dello stesso comma 2, prevedendo che, contestualmente all'accertamento medico della condizione di disabilità di cui all'articolo 4 della legge n. 104/1992, le commissioni mediche, laddove venga richiesto dai genitori dei bambini, degli alunni e degli studenti, debbano effettuare anche l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e che tale accertamento sia propedeutico rispetto alla redazione del profilo di funzionamento, da predisporre secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF). Tale profilo di funzionamento, a sua volta, è il documento necessario ai fini della predisposizione del Piano educativo individualizzato (PEI) e del Progetto individuale. Si evidenzia che la citata Classificazione ICF sposta l'enfasi dallo stato di malattia delle persone con disabilità alla condizione di salute, la quale, in un ambiente sfavorevole, diviene disabilità. Da qui la centralità del contesto e l'importanza della definizione di barriere e di facilitatori contestuali nella definizione dei processi di inclusione, che da quelle barriere e dai quei facilitatori non possono prescindere per promuovere nei contesti scolastici l'inclusione degli alunni con disabilità. D'altra parte, la rilevanza di tale principio trova nell'inclusione scolastica una peculiarità, in quanto tali contesti, pur nell'ambito di una organizzazione ordinamentale e gestionale uniforme sul territorio nazionale, possono differire



significativamente, in ordine ai bisogni di inclusione di uno specifico alunno con disabilità, non solo da regione a regione, da provincia a provincia, ma anche da istituto e istituto, a causa della complessità della tipologia di contesto. La modifica introdotta, pertanto, dispone che il contributo relativo alla redazione del profilo di funzionamento, il quale ha il compito di definire le misure di sostegno necessarie all'inclusione scolastica, provenga dal personale che, per prossimità, conosce effettivamente e a fondo gli elementi contestuali che possono determinare il livello di partecipazione sociale dell'alunno con disabilità alle attività scolastiche.

La sostituzione del comma 3 consente di prevedere che, ai fini della redazione del profilo di funzionamento, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'unità di valutazione multidisciplinare sia composta da uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore e da almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale in rappresentanza dell'ente locale di competenza.

Con la modifica al comma 4 si chiarisce che il profilo di funzionamento è il documento necessario per la predisposizione del PEI e del Progetto Individuale. Tale documento deve essere predisposto con la collaborazione dei genitori del bambino, dell'alunno o dello studente con disabilità, nonché con la partecipazione del dirigente scolastico, ovvero del docente di sostegno della scuola frequentata dallo stesso bambino, alunno o studente.

Le modifiche al comma 5 consentono di correggere alcuni errori di carattere formale e di chiarire, attraverso una modifica di mero drafting, che il PEI è il documento principale in relazione alla condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica.

La modifica di mero drafting apportata al comma 6 consente di inserire le corrette denominazioni di "Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD)" e di "Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF)".

Infine, il nuovo comma 6-bis contiene la clausola di invarianza finanziaria e stabilisce che a tutti gli adempimenti previsti dal presente articolo si debba provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 5 (Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

La norma apporta alcune modifiche all'articolo 6 (*Progetto individuale*), commi 1 e 2, prevedendo che, ai fini della redazione del progetto individuale ad opera del competente ente locale, intervenga anche l'intesa con la competente Azienda sanitaria e che le prestazioni, i servizi e le misure inserite nel Progetto individuale siano definite con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata.

Il comma 2-bis contiene la clausola di invarianza finanziaria chiarendo che agli adempimenti previsti dal presente articolo si debba provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

Le modifiche introdotte dalla disposizione in esame incidono sull'articolo 7 (*Piano educativo individualizzato*), comma 2. In particolare, la norma sostituisce la lettera a) prevedendo che il gruppo di lavoro, denominato "Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione", sia competente ad elaborare ed approvare il Piano educativo individualizzato (PEI). L'istituzione e la composizione del Gruppo sopra citato sono



disciplinate nell'articolo 9 del decreto legislativo n. 66/2017, come modificato dal presente decreto.

La modifica alla lettera b) dello stesso comma è volta ad individuare nel PEI, in quanto redatto dall'istituzione scolastica quale contesto frequentato dall'alunno con disabilità, il documento in cui indicare le barriere che limitano la partecipazione sociale e i facilitatori che la promuovono, anche al fine di determinare, da parte del personale scolastico, una riflessione e una revisione dei processi inclusivi secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF. Infatti, in tale prospettiva, nella quale la disabilità è definita come l'interazione fra il funzionamento corporeo di una persona e il contesto in cui essa agisce, la dimensione contestuale assume un ruolo cardine nella definizione dei livelli di partecipazione sociale o, al contrario, di disabilità degli alunni in questione.

La modifica alla lettera c) del predetto comma 2 è finalizzata, sempre in un'ottica di migliore definizione dei contenuti del nuovo PEI, a richiamare il concetto di corresponsabilità educativa, al quale dovranno ispirarsi i diversi interventi dell'intera comunità scolastica. Quest'ultima, infatti, dovrà ri-orientare, in senso inclusivo, le proprie procedure, le posizioni specifiche dei singoli ruoli, a partire dai docenti di sostegno e curricolari, e le modalità di attuazione dei processi di apprendimento.

La disposizione incide anche sulla lettera d), sostituendola e prevedendo che il PEI espliciti le modalità del sostegno, tenuto conto dell'insieme dei sostegni applicati dalla scuola e dai competenti enti locali, o in qualsiasi diversa forma previsti, e contenga anche la proposta di quantificazione di ore relative al docente di sostegno, anche nella prospettiva della corresponsabilità educativa sopra indicata e dei progetti attivati dal personale docente nell'ambito della classe, come specificato nella stessa disposizione modificata.

La modifica apportata alla lettera e), consente di sostituire la definizione ivi contenuta di "alternanza scuola-lavoro" con quella, recentemente introdotta nel nostro ordinamento di "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento".

La lettera g) del comma 2 è sostituita con una previsione che interviene sul periodo entro il quale, di norma, deve essere predisposto il PEI, al fine di garantire che, dall'inizio dell'anno scolastico (ottobre), si provveda all'attivazione dei processi di inclusione. La modifica è volta a anche a stabilire che, in caso di trasferimento di iscrizione, debba svolgersi una interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate e debba essere ridefinito il PEI sulla base degli eventuali mutati fattori contestuali che caratterizzano ogni specifica istituzione scolastica.

Il modello di PEI delineato dalle modifiche normative sopra descritte, anche alla luce della mutata funzione dei Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT), disciplinata dall'articolo 9 del d.lgs n. 66/2017, come modificato dal presente decreto, risponde alla necessità di definire un modello di PEI, che preveda le modalità per l'individuazione di barriere e facilitatori nella scuola, articolazione degli assi per gli interventi, anche alla luce dell'introduzione del Profilo di funzionamento, nonché i criteri per l'assegnazione dei sostegni, comprese le ore di sostegno didattico.

Il nuovo comma 2-bis, introdotto all'articolo 7 del decreto legislativo n. 66 del 2017, stabilisce che la realizzazione delle misure attuative previste dal presente articolo debba avvenire ad invarianza di spesa e nel rispetto del limite dell'organico docente ed ATA assegnato a livello regionale.



Inoltre, si prevede che l'attuale dotazione organica complessiva non potrà essere incrementata in conseguenza dell'attivazione degli interventi sopra indicati.

Infine, è introdotto il nuovo comma 2-ter, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale devono essere fissate le modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e il modello di PEI, anche tenuto conto dell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, in modo da consentire la predisposizione del nuovo PEI ad opera dei Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione costituiti presso ogni istituzione scolastica.

Articolo 7 (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

La norma modifica il comma 1 dell'articolo 8 (*Piano per l'inclusione*), prevedendo che, nell'ambito del Piano per l'inclusione, sia indicato anche l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno, sulla base dei singoli PEI predisposti e nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole. Tale inserimento risponde all'esigenza di inserire il ricorso al docente di sostegno in un più ampio ambito organizzativo, costituito da barriere e facilitatori, risorse interne ed esterne alla scuola, anche al fine di superare la cosiddetta "delega" e di promuovere una partecipazione ampia, secondo il modello della corresponsabilità educativa, del personale scolastico ai processi di inclusione.

Articolo 8 (Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

La norma introduce modifiche al comma 1 dell'articolo 9 (*Gruppi per l'inclusione scolastica*) con il quale era stato sostituito l'articolo 15 della legge n. 104 del 1994.

Le modifiche che incidono sui commi 4 e 5 del predetto articolo 15 riguardano la composizione del Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT), già istituito dal decreto legislativo n. 66/2017, prevedendo che esso sia composto da personale docente, esperto nell'ambito dell'inclusione, con particolare riferimento alle indicazioni dell'ICF, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative. È previsto, inoltre, che sia nominato con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente e che sia coordinato e presieduto da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico, che ne garantisce l'efficacia del funzionamento secondo le modalità previste nel successivo comma 7.

Si prevede, inoltre, che il GIT svolga funzioni di supporto per le istituzioni scolastiche, intervenendo nella fase di elaborazione del PEI, in raccordo con il Gruppo di lavoro operativo, con il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI), previsto dal comma 8 dello stesso articolo 15, con il dirigente scolastico e con gli uffici dell'amministrazione scolastica, incaricati anche della nomina dei componenti del gruppo in questione.

Tali modifiche sono finalizzate a promuovere e sostenere l'aumento della qualità nei processi di inclusione scolastica, lo sviluppo delle competenze psicopedagogiche e didattiche, organizzative e gestionali delle scuole, sia nella pratica dell'elaborazione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF, sia per conseguire la prioritaria finalità di favorire la diffusione della corresponsabilità educativa e della cultura inclusiva nella scuola.

La modifica introdotta al comma 6 dell'articolo 15 è volta solo a specificare che le associazioni rappresentative delle persone con disabilità, chiamate a integrare il GIT, siano soltanto quelle "maggiormente" rappresentative.



La modifica inserita al successivo comma 7, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), con il quale siano definite, tra l'altro, le modalità di funzionamento dei GIT, la sua composizione e gli ulteriori compiti attribuiti, è volta ad integrare l'oggetto del suddetto decreto.

Infatti, si prevede che esso definisca anche la composizione del GIT, i criteri per la selezione nazionale dei suoi componenti, i compiti attribuiti a detto personale, nonché le forme di monitoraggio del funzionamento del Gruppo in questione.

Le modifiche al comma 9 del medesimo articolo 15 sono volte a specificare che il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI), già previsto dal comma 8, si possa avvalere anche della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative nel campo dell'inclusione e che il predetto GLI collabori, nell'ambito della redazione del Piano per l'inclusione, con il suddetto GIT.

Infine, dopo il comma 9 del suddetto articolo 15, sono aggiunti i commi 10 e 11. L'inserimento del comma 10 consente di istituire i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione degli alunni con disabilità, la cui finalità è la predisposizione del PEI e la verifica del processo di inclusione. Tale norma indica anche la composizione dei suddetti Gruppi per i quali è prevista, tra l'altro, la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, o di coloro che ne esercitano la potestà genitoriale. Tali Gruppi di lavoro rivestono una funzione centrale per la determinazione e l'orientamento dei processi di inclusione scolastica.

Il nuovo comma 11 prevede che all'interno del Gruppo di Lavoro Operativo, previsto dal comma 10, sia assicurata la partecipazione attiva e degli studenti, di cui sia stata accertata la condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, nel rispetto del principio di autodeterminazione. Tale principio è previsto dalla citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che riconosce *"l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte"*. Il modello partecipativo proposto con la modifica introdotta dal comma 10 è in linea, pertanto, con detto principio e con un modello di intervento volto a favorire l'autodeterminazione, l'inclusione e la piena partecipazione delle persone con disabilità, attraverso la redazione diretta del proprio progetto di vita.

In tale modello, la persona, cui viene garantito il diritto di scelta, si assume le conseguenti responsabilità e la consapevolezza degli eventuali rischi. Esso rappresenta, inoltre, una delle alternative possibili dell'assistenza diretta, scelta da altri, e favorisce la partecipazione di tali delle persone nella società, innescando meccanismi di mutamento culturali e materiali.

Infine, dopo il comma 2 dell'articolo 9, vengono inseriti i commi 2-bis e 2-ter. Il comma 2-bis dispone l'individuazione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quali Centri Territoriali di Supporto (CTS), delle istituzioni scolastiche che avranno un ruolo di consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, nonché di sviluppo e di diffusione di ausili, sussidi didattici e nuove tecnologie per la disabilità.

Il nuovo comma 2-ter contiene la clausola di neutralità finanziaria riferita ai predetti CTS.

Articolo 9 (Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)



Tale disposizione sostituisce l'articolo 10 (*Individuazione delle risorse per il sostegno didattico*) prevedendo, con il nuovo articolo 10 rubricato "*Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno*", che il dirigente scolastico invii all'Ufficio scolastico regionale competente per territorio la richiesta complessiva dei posti di sostegno, dopo avere raccolto le osservazioni del GLI e dopo aver sentito il GIT.

La suddetta richiesta dovrà tener conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno.

L'Ufficio scolastico regionale provvederà all'assegnazione delle risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.

Infine, la disposizione prevede anche che il dirigente scolastico, sulla base del PEI, richieda agli enti competenti l'assegnazione delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quello didattico.

Articolo 10 (Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

La modifica introdotta all'articolo 12 (*Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria*) incide sul comma 1 sostituendo la l'espressione "disabilità certificata" con quella più corretta di "accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica". Inoltre, modifica il comma 5 al fine di ampliare l'oggetto del decreto che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrà adottare e che definirà i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative, non solo del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per il sostegno didattico degli alunni e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, ma anche del corso di laurea in scienze della formazione primaria, anche con l'integrazione dei CFU di cui al comma 3 dello stesso articolo 12.

Articolo 11 (Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

La modifica incide sul comma 3 e consente di modificare i requisiti relativi ai docenti titolari di contratti a tempo determinato per il sostegno e possibili destinatari di ulteriori contratti nell'anno scolastico successivo. A tal fine, si prevede che essi debbano avere il titolo di specializzazione per il sostegno.

Articolo 12 (Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

La norma contiene una modifica di mero drafting al comma 2, lettera a) dell'articolo 15 (*Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica*), finalizzata a chiarire la distinzione tra la disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992 e la condizione di accertata disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Si allinea così il testo della norma alle modifiche di analoga natura apportate dal presente decreto ad altre disposizioni del d.lgs n. 66 del 2017.

Articolo 13 (Introduzione dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

L'introduzione della norma di cui all'articolo 15-bis (*Misure di accompagnamento*) è in linea con i principi della Classificazione ICF nell'ottica dei quali è necessario raggiungere un effettivo miglioramento dei processi inclusivi, in particolare avuto riguardo alla concezione di disabilità, intesa quale interazione del funzionamento corporeo dell'alunno con il contesto scolastico. A tal fine, si rende necessario prevedere, attraverso l'inserimento della norma di cui al predetto articolo, adeguate misure di accompagnamento che possano



essere utili al nuovo processo di inclusione. In particolare, esse consistono nella formazione del personale scolastico, nell'attivazione di progetti e iniziative per il supporto delle istituzioni scolastiche. La disposizione stabilisce inoltre che con decreto ministeriale verrà stabilita la disciplina di dettaglio delle misure in questione.

Infine, il comma 2 stabilisce che ai componenti del Comitato previsto dal comma 1, lettera c), non debba spettare alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

Articolo 14 (Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

La disposizione introduce il comma 2-bis all'articolo 16 (*Istruzione domiciliare*) e prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, siano definite le modalità di svolgimento del servizio di istruzione domiciliare da parte dei docenti per il sostegno.

Il nuovo comma 2-ter contiene la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti impegnati nell'istruzione domiciliare non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15 (Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

La disposizione modifica il comma 2 dell'articolo 19 (*Decorrenze e norme transitorie*) e introduce, dopo il comma 7, i commi 7-bis e 7-ter.

In particolare, la norma precisa che le disposizioni relative all'individuazione e all'assegnazione delle misure di sostegno, pur entrando in vigore a partire dal 1° settembre 2019, producono effetti soltanto con l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021.

Il nuovo comma 7-bis interviene per consentire una graduale attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, anche in considerazione dell'impatto che la definizione dei nuovi profili di funzionamento avrà sulle Aziende Sanitarie Locali del territorio nazionale. La gradualità in questione prevede che le nuove norme siano progressivamente applicate agli alunni con disabilità che passano da un grado di istruzione a quello successivo, ovvero dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado e da questa alla scuola secondaria di II grado.

Infine, il nuovo comma 7-ter prevede un regime transitorio relativo al funzionamento dei GIT.

In particolare, la norma stabilisce che, fino alla costituzione dei GIT di cui all'articolo 9, non debba essere effettuata la consultazione di tali organi in occasione della richiesta relativa al fabbisogno dei posti di sostegno, inviata dal dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale. Si prevede anche che, sempre fino alla costituzione dei pretti GIT, il direttore dell'Ufficio scolastico regionale debba procedere all'assegnazione dei posti di sostegno senza la previa conferma, ovvero il parere, dei GIT.



RELAZIONE TECNICA

Premessa.

Il decreto aggiorna, riorganizza e razionalizza il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, tenendo conto del nuovo contesto.

Articolo 1 (Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

La norma introduce una modifica atta a correggere un mero errore di drafting.

Trattasi di norma che non innova l'ordinamento giuridico e che pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2 (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

L'articolo contiene due modifiche all'articolo 2 (Ambito di applicazione).

La prima modifica di drafting, che incide sul comma 1), è necessaria per chiarire che i destinatari del decreto legislativo n. 66 del 2017 sono gli alunni e gli studenti certificati ai sensi della legge n. 104 del 1992.

La seconda modifica incide sul comma 2 sopprimendo tale norma. L'eliminazione di tale comma è giustificata dal fatto che le modalità di realizzazione dell'inclusione scolastica dei bambini, degli alunni e degli studenti con disabilità ai sensi della legge n. 104/1992 sono ora specificate nelle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 66 del 2017, contenute nel presente decreto.

Trattasi di norma che non innova l'ordinamento giuridico e che pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3 (Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

L'articolo effettua una ricognizione dei compiti già assegnati, a normativa vigente, a ciascun Ente istituzionalmente preposto a garantire il diritto-dovere all'istruzione degli alunni e degli studenti con disabilità.



Con accordo in Conferenza Unificata sono definite le modalità attuative, ivi comprese le modalità e le sedi per l'individuazione e l'indicazione, nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno di servizi, strutture e risorse professionali, relativi alle lettere a), b), c) del comma 5, nonché gli standard qualitativi relativi alle stesse lettere.

Gli accordi in sede di Conferenza Unificata prevedono il preventivo concerto dello Stato; pertanto in tale contesto il Ministero dell'economia e delle finanze potrà verificare che le previsioni normative oggetto degli accordi in questione non comportino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4 (Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

Al comma 1, si prevede che la domanda per l'accertamento della disabilità in età evolutiva di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è presentata all'INPS che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione. Dalla presente disposizione non scaturiscono ulteriori oneri, atteso che tali obblighi, sono già previsti dalla normativa vigente.

Il comma 2, precisa che nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1, riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici specialisti, scelti fra quelli in pediatria, neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate dal medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4 della legge n. 295 del 1990 e dall'assistente specialistico o dall'operatore o da uno psicologo. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Dalla presente disposizione non scaturiscono ulteriori oneri, in quanto viene specificata la tipologia di medico che deve essere necessariamente presente, senza alterarne la composizione. Inoltre, si precisa che contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, di cui all'articolo 3, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, effettuano, ove richiesto, l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento.



Il comma 3, prevede che, ai fini della redazione del profilo di funzionamento, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'unità di valutazione multidisciplinare deve essere composta uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore; almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale in rappresentanza dell'Ente locale di competenza. Dalla presente disposizione non scaturiscono ulteriori oneri, atteso che tali figure sono già previste dalla normativa vigente.

Il comma 4 stabilisce che il profilo di funzionamento è il documento, redatto con la collaborazione dei genitori del bambino, dell'alunno o dello studente con disabilità, nonché con la partecipazione del dirigente scolastico, e del docente di sostegno della scuola frequentata ed è necessario per la predisposizione del Progetto Individuale e del PEI. Tale documento è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Trattasi di norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5 specifica che compete ai genitori trasmettere la certificazione di disabilità agli attori istituzionalmente coinvolti nel procedimento di inclusione scolastica. Trattasi di norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 6 prevede l'adozione di un decreto da parte del Ministero della salute, di concerto con gli altri Ministeri competenti, per definire linee guida di redazione della certificazione di disabilità e del profilo di funzionamento. Trattasi di norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 6-bis contiene la clausola di invarianza finanziaria e stabilisce che a tutti gli adempimenti previsti dal presente articolo si debba provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 5 (Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

I commi 1 e 2 specificano che il Progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è redatto dal competente Ente Locale d'intesa con la competente Azienda Sanitaria Locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta



e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità, anche con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata.

Trattandosi di norma ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comma 2-bis contiene la clausola di invarianza finanziaria chiarendo che agli adempimenti previsti dal presente articolo si debba provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

Con le modifiche introdotte all'articolo 7, si prevede che il piano educativo individualizzato (PEI) sia elaborato ed approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9 e che esso debba tener conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento.

Nella redazione del PEI, il Gruppo di lavoro Operativo dovrà indicare anche strumenti e strategie di facilitazione e di riduzione delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.

Come chiarito anche dall'Inps, con la nota prot. n. 0038 del 19 aprile u.s., inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e condiviso anche dal Ministero della Salute, l'accertamento della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 66/2017, nella versione modificata dal presente decreto legislativo, non amplia l'attuale definizione di disabilità, non comportando un allargamento della tutela e, quindi, un aumento del numero soggetti beneficiari degli interventi previsti dal decreto legislativo e, di conseguenza, del numero dei posti di sostegno.

Al contrario, l'accertamento in questione consentirà una più efficace assegnazione di insegnanti di sostegno senza comportare ulteriore aggravio economico.

Nel PEI sono esplicitate le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e le risorse professionali da destinare.



Come prevede il comma 2-bis introdotto all'articolo 7 del decreto legislativo n. 66 del 2017, la realizzazione delle misure attuative avverrà ad invarianza di spesa e nel rispetto del limite dell'organico docente ed ATA assegnato a livello regionale.

Inoltre, l'attuale dotazione organica complessiva non potrà essere incrementata in conseguenza dell'attivazione degli interventi sopra indicati.

Si prevede, inoltre, l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale dovranno essere fissate le modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e il modello di PEI.

Trattasi di norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; inoltre l'adempimento descritto risulta già espletato.

Articolo 6 (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

L'articolo prevede la predisposizione del Piano per l'inclusione, che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, al fine di migliorare la qualità dell'inclusione scolastica. L'individuazione dei "facilitatori nel contesto di riferimento", da parte delle istituzioni scolastiche, rappresenta una mera descrizione di quali sono le risorse professionali disponibili all'interno dell'istituzione scolastica, nonché la relativa situazione strutturale (dotazioni tecnologiche). Il Piano di cui trattasi è attuato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, secondo quanto specificato nel successivo comma 2. Tale disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri di personale.

Articolo 8 (Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

Sono definiti i Gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica. In particolare:

- il GLIR (Gruppo di lavoro interistituzionale regionale) per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità è un organismo di consulenza e supporto già previsto dalle Linee Guida del Ministero dell'Istruzione del 2009, istituito presso gli Uffici scolastici regionali. La composizione, l'articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GLIR, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. La norma ai sensi dell'articolo 20, comma 3 non



comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che tale gruppo di lavoro risulta già presente nell'ordinamento vigente.

- il GIT, (Gruppo per l'inclusione territoriale), Il GIT è composto da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative. Il GIT è nominato con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale ed è coordinato da un Dirigente tecnico o da un Dirigente scolastico che lo presiede. Il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'USR relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme

Il GIT, che agisce in coordinamento con l'Ufficio Scolastico Regionale, supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione, nell'uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l'Inclusione della singola istituzione scolastica, nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva-

La norma di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2017, come modificata dal presente articolo, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto agli oneri derivanti dal funzionamento del Gruppo per l'inclusione territoriale, già esistente nell'ordinamento vigente, si provvede ai sensi dell'articolo 20, comma 4, norma rimasta invariata.

- GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione), istituito presso ciascuna istituzione scolastica. Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno ed, eventualmente, da personale ATA. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI. La norma ai sensi dell'articolo 20, comma 3 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che tale gruppo di lavoro risulta già presente nell'ordinamento vigente.

Inoltre, l'eventuale personale della scuola nominato nell'ambito dei citati gruppi GLIR e del GLI, non possono essere esonerati dalle attività didattiche e di servizio.

Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i



Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione dei singoli alunni con disabilità. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare e con un rappresentante designato dall'Ente Locale.

Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il nuovo comma 2-bis dispone l'individuazione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quali Centri Territoriali di Supporto (CTS), delle istituzioni scolastiche che avranno un ruolo di consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, nonché di sviluppo e di diffusione di ausili, sussidi didattici e nuove tecnologie per la disabilità.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come prevede il successivo comma 2-ter.

Articolo 9 (Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

La norma disciplina l'iter di assegnazione delle risorse per il sostegno didattico prevedendo che il dirigente scolastico invii all'USR la richiesta complessiva dei posti di sostegno; l'USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 10 (Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

Si prevede che la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, si consegua esclusivamente attraverso il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di



sostegno didattico e l'inclusione scolastica. Possono accedere al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che, abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea. Pertanto, si subordina l'accesso al corso annuale di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria al conseguimento di 60 CPU dedicati al sostegno e all'inclusione.

I costi relativi al percorso formativo sono integralmente a carico di coloro che lo intraprendono.

Articolo 11 (Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

La norma incide sul comma 3 modificando i requisiti relativi ai docenti titolari di contratti a tempo determinato per il sostegno possibili destinatari di ulteriori contratti nell'anno scolastico successivo. A tal fine, si prevede che essi debbano avere il titolo di specializzazione per il sostegno.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto non si prevede la costituzione di nuovi posti.

Articolo 12 (Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

La norma contiene una modifica di mero drafting al comma 2, lettera a) dell'articolo 15 (Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica), finalizzata a chiarire la distinzione tra la disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992 e la condizione di accertata disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 13 (Introduzione dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

La norma prevede, al comma 1, che con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca siano stabilite le modalità di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione previste dal presente decreto. In particolare, dovranno essere definite misure di accompagnamento in ordine a:

a) iniziative formative per il personale scolastico;



- b) attivazione di progetti e iniziative per il supporto delle istituzioni scolastiche;
- c) composizione di un Comitato per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento.

Agli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento previste dall'articolo 15 bis, introdotto dal presente articolo, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1 comma 1138 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 .

In particolare, l'articolo 1, comma 1138 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede l'autorizzazione di una spesa di 5,03 milioni di euro per l'anno 2019 in favore delle istituzioni scolastiche al fine di realizzare misure di accompagnamento all'attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

Il comma 2 stabilisce che ai componenti del Comitato di cui alla lettera c) non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

Articolo 14 (Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

Si prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, siano definite le modalità di svolgimento del servizio di istruzione domiciliare da parte dei docenti per il sostegno.

La norma contiene la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti impegnati nell'istruzione domiciliare non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15 (Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

La disposizione modifica il comma 2 dell'articolo e introduce, dopo il comma 7, i commi 7-bis e 7-ter.

In particolare, la norma precisa che le disposizioni relative all'individuazione e all'assegnazione delle misure di sostegno, pur entrando in vigore a partire dal 1° settembre 2019, producono effetti soltanto con l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021.

Il nuovo comma 7-bis interviene per consentire una graduale attuazione delle disposizione di cui al presente decreto, anche in considerazione dell'impatto che la definizione dei nuovi profili di funzionamento avrà sulle Aziende Sanitarie Locali del territorio nazionale. La gradualità in questione prevede che le nuove norme siano progressivamente applicate



agli alunni con disabilità che passano da un grado di istruzione a quello successivo, ovvero dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado e da questa alla scuola secondaria di II grado.

Infine, il nuovo comma 7-ter prevede un regime transitorio relativo al funzionamento dei GIT.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è emanato in esecuzione dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 28/2/1998 n. 287, recante la riforma della legge 30/12/1997 n. 59, concernente la disciplina dell'istruzione tecnica e professionale.

Ministero

15/05/2019

Il presente decreto è emanato in esecuzione dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 28/2/1998 n. 287, recante la riforma della legge 30/12/1997 n. 59, concernente la disciplina dell'istruzione tecnica e professionale.

Luciano Marcolino

27 MAG.2019



ANALISI TECNICO NORMATIVA

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo

In attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, commi 180 e 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", il Governo ha adottato il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

L'articolo 1, comma 184, della citata legge di delega autorizza il Governo ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 66/2017, disposizioni correttive e integrative del predetto decreto legislativo, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

Con il presente intervento normativo, il Governo ritiene necessario avvalersi di tale facoltà, concessa dal suddetto articolo 1, comma 184, della legge n. 107/2015.

In linea con le finalità del decreto legislativo n. 66/2017 e con la ratio delle disposizioni in esso contenute, in via generale, appare necessario superare la criticità legata al possibile "automatismo", sia nell'assegnazione del docente di sostegno, che nell'individuazione degli altri servizi e dar vita ad un sistema che possa calibrare gli interventi sui bisogni effettivi dei soggetti interessati dall'intervento.

In tale ottica, occorre perfezionare l'impianto della attuale disciplina normativa, con riguardo a specifiche criticità già emerse in sede di predisposizione del decreto legislativo n. 66/2017, apportando alcune correzioni e modifiche a tale decreto.

La risoluzione di tali profili critici, emersi anche a seguito del confronto con le Associazioni delle persone con disabilità e con altri stakeholders, consentirà, pur rimanendo all'interno dell'impianto previsto dallo stesso decreto, un importante miglioramento delle finalità stesse del decreto legislativo in questione, ovvero l'innalzamento della qualità dell'inclusione scolastica, in linea con i principi della Convenzione delle Nazioni Unite per le persone con disabilità, e nell'ambito delle opportunità inclusive offerte dal modello ICF (International classification of functioning, health and disease) dell'OMS.

Tra gli obiettivi specifici, si indicano i seguenti:

- assicurare l'innalzamento degli standard qualitativi nazionali, nel rispetto del principio dell'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 2 della citata Convenzione ONU, relativamente al fabbisogno di servizi, strutture e risorse professionali di competenza degli enti territoriali, mediante accordo in Conferenza Unificata;

- intervenire sulla funzione dei Gruppi di Lavoro per l'Inclusione (GIT), migliorandone l'attività in vista del soddisfacimento dei bisogni dei singoli alunni con disabilità e del supporto dell'inclusione scolastica da offrire alle scuole;
- individuare più ampie modalità di partecipazione delle famiglie degli alunni con disabilità, o degli studenti con disabilità maggiori, nelle decisioni loro riguardanti;
- introdurre l'accertamento della condizione di disabilità, da distinguere dall'accertamento dell'handicap di cui all'articolo 4 della legge n. 104/1992;
- individuare unità di valutazione multidisciplinare che, nell'ambito del SSN, siano composte da figure mediche tali da garantire competenze adeguate relativamente alla patologia dell'alunno e con personale strettamente necessario allo svolgimento della redazione del profilo di funzionamento;
- assicurare maggiore attenzione al contesto di riferimento specifico frequentato dall'alunno con disabilità, secondo l'approccio ICF, cardine del decreto legislativo 66/2017;
- migliorare i livelli di professionalità del docente di sostegno;
- migliorare, a livello nazionale, il livello di omogeneità nelle procedure di assegnazione del personale, educativo e assistenziale, e nel riconoscimento dei servizi a favore dei bambini, degli alunni e degli studenti con disabilità, anche attraverso il perfezionamento degli strumenti a disposizione;
- individuare forme di alleggerimento del contenzioso in relazione all'attribuzione delle ore di sostegno;
- definire in modo più dettagliato i documenti a supporto del processo di inclusione scolastica, allo scopo di individuare gli effettivi bisogni dell'alunno e dello studente con disabilità, e superare la dicotomia diagnosi funzionale - profilo dinamico funzionale, potenziando la possibilità di intervento delle istituzioni scolastiche nella dimensione contestuale, fattore determinante la disabilità alla luce della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità.

L'intervento normativo è coerente con il programma di Governo, orientato a garantire i diritti degli studenti con disabilità e a dare piena attuazione al decreto legislativo n. 66/2017, in un'ottica di promozione della partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione, sia scolastica che sociale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento normativo si colloca nel quadro normativo di seguito delineato:

- articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
- la legge 13 luglio 2015, n.107, recante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*, ed in particolare l'articolo 1, commi 180, 181, lettera c), 182 e 184;
- decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante *"Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107"*;
- articolo 1, comma 184, della citata legge 13 luglio 2015, n.107, che stabilisce che *"Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 180, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi*

181 e 182 del presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi”;

- legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Lo schema di decreto legislativo apporta alcune integrazioni e correzioni, attraverso la tecnica della novella legislativa, alle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo n. 66 del 2017.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali

L’intervento normativo è compatibile con l’attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e Regioni. In particolare, risultano rispettate le norme di cui all’articolo 117, comma 2, lettere m) e n), e comma 6, della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali

L’intervento appare coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali in quanto interviene in ambiti attinenti la competenza esclusiva dello Stato. L’intervento appare compatibile con l’attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni, tenuto conto che si interviene, in particolare, su materie riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e su materie afferenti alle norme generali sull’istruzione, le quali formano oggetto di competenza, sia legislativa che regolamentare, esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione

Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all’articolo 118 della Costituzione, in quanto non attribuiscono ad amministrazioni statali compiti spettanti alle regioni o agli enti locali.

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Le materie oggetto dell’intervento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione.

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter

In Parlamento, riferite alla XVIII legislatura, risultano essere state presentate le seguenti proposte di legge vertenti su materia analoga:

- AC. 1622, “Delega al Governo per il potenziamento dell’inclusione e dell’integrazione scolastica e per la promozione della cittadinanza attiva”. (*Presentato alla Camera e non ancora assegnato*).

- AS. 904, "Riconoscimento della disprassia come disabilità ai fini dell'inclusione scolastica e accademica, dell'integrazione sociale e dell'inserimento professionale nonché del conseguimento della patente di guida". (Presentato al Senato il 25 ottobre 2018 e assegnato alla Commissione in data 11 dicembre 2018. Non ancora iniziato l'esame)
- AC. 1198, "Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile". (Presentato alla Camera il 26 settembre 2018. Assegnato il 18 marzo 2019. Non ancora iniziato l'esame).

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo risultano coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni del decreto legislativo non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.

Inoltre, l'intervento normativo è coerente con i principi della Convenzione delle Nazioni Unite per le persone con disabilità e si propone di realizzare un modello di inclusività in linea con il modello ICF (International classification of functioning, health and disease) dell'OMS.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione comunitarie nelle materie oggetto del decreto legislativo in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La normativa recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria prevedono in via generale la piena equiparazione dei cittadini dell'Unione ai cittadini italiani per quanto riguarda l'accesso all'istruzione; le norme contenute nell'intervento non violano tali principi generali, in quanto fissano norme applicabili a tutti indistintamente, sia cittadini italiani, sia cittadini dell'Unione europea. Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del provvedimento in questione.

- 14) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto**
Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.
- 15) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea**
Il carattere specifico degli interventi normativi previsti dal decreto legislativo non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 16) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**
Non vengono introdotte nel testo nuove definizioni normative.
- 17) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi**
E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.
- 18) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti**
Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa introducendo modificazioni e integrazioni al citato decreto legislativo n. 66 del 2017.
- 19) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo**
L'intervento produce effetti abrogativi impliciti nella misura in cui, novellando alcune disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2017, ne sopprime alcune norme o parti di norme.
- 20) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**
Le norme del provvedimento in esame non prevedono effetti retroattivi, non determinano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica o di deroga alla normativa vigente.
- 21) **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**
Non vi sono nella specifica materie oggetto delle disposizioni del decreto legislativo deleghe legislative da esercitare.

22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Il decreto legislativo proposto prevede i seguenti atti attuativi:

- all'articolo 6, comma 1, decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con il quale devono essere definiti le modalità e i criteri per l'assegnazione delle misure di sostegno e il nuovo modello di Piano educativo individualizzato (PEI);
- all'articolo 8, decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale devono essere definite, fra l'altro, le modalità per la selezione nazionale dei componenti e gli ulteriori compiti del GIT, oltre che la loro composizione e le relative modalità di funzionamento;
- all'articolo 8, decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il quale sono individuate, quali Centri Territoriali di Supporto (CTS), istituzioni scolastiche di riferimento per la consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilità;
- all'articolo 10, comma 1, decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di natura regolamentare, con il quale devono essere definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale;
- all'articolo 13, comma 1, decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale devono essere stabilite le modalità di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione;
- all'articolo 14, comma 1, decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale devono essere definite le modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare.

23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Provvedimento: Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

Amministrazione competente: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo

Allegati: Il nuovo modello di Piano per l'inclusione (che sarà completato e diffuso a seguito dell'approvazione dell'intervento in esame), il documento dell'INVALSI relativo ai nuovi indicatori per la valutazione dell'inclusione scolastica da inserire nel RAV e la Tabella riassuntiva.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

In attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, commi 180 e 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", il Governo ha adottato il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

L'articolo 1, comma 184, della citata legge di delega autorizza il Governo ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 66/2017, disposizioni correttive e integrative del predetto decreto legislativo, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

Con il presente intervento normativo, il Governo ritiene necessario avvalersi di tale facoltà, concessa dal suddetto articolo 1, comma 184, della legge n. 107/2015.

In linea con le finalità del decreto legislativo n. 66/2017 e con la ratio delle disposizioni in esso contenute, in via generale, appare necessario superare la criticità legata al possibile "automatismo", sia nell'assegnazione del docente di sostegno, che nell'individuazione degli altri servizi e dar vita ad un sistema che possa calibrare gli interventi sui bisogni effettivi dei soggetti interessati dall'intervento.

In tale ottica, occorre perfezionare l'impianto della attuale disciplina normativa, con riguardo a specifiche criticità già emerse in sede di predisposizione del decreto legislativo n. 66/2017, apportando alcune correzioni e modifiche a tale decreto.

La risoluzione di tali profili critici, emersi anche a seguito del confronto con le Associazioni delle persone con disabilità e con altri stakeholders, consentirà, pur rimanendo all'interno dell'impianto previsto dallo stesso decreto, un importante miglioramento delle finalità stesse del decreto legislativo in questione, ovvero l'innalzamento della qualità dell'inclusione scolastica, in linea con i principi della Convenzione delle Nazioni Unite per le persone con disabilità, e nell'ambito delle opportunità inclusive offerte dal modello ICF (International classification of functioning, health and disease) dell'OMS.

Tra gli obiettivi specifici, si indicano i seguenti:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- assicurare l'innalzamento degli standard qualitativi nazionali, nel rispetto del principio dell'accomodamento ragionevole di cui all'art. 2 della citata Convenzione, relativamente al fabbisogno di servizi, strutture e risorse professionali di competenza degli enti territoriali, mediante accordo in Conferenza Unificata;
- intervenire sulla funzione dei Gruppi di Lavoro per l'Inclusione (GIT), migliorandone l'attività in vista del soddisfacimento dei bisogni dei singoli alunni con disabilità e del supporto dell'inclusione scolastica da offrire alle scuole;
- individuare più ampie modalità di partecipazione delle famiglie degli alunni con disabilità, o degli studenti con disabilità maggiorenni, nelle decisioni loro riguardanti;
- introdurre l'accertamento della condizione di disabilità, da distinguere dall'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992;
- individuare unità di valutazione multidisciplinare che, nell'ambito del SSN, siano composte da figure mediche tali da garantire competenze adeguate relativamente alla patologia dell'alunno e con personale strettamente necessario allo svolgimento della redazione del profilo di funzionamento;
- assicurare maggiore attenzione al contesto di riferimento specifico frequentato dall'alunno con disabilità, secondo l'approccio ICF, cardine del decreto legislativo 66/2017;
- migliorare i livelli di professionalità del docente di sostegno;
- migliorare, a livello nazionale, il livello di omogeneità nelle procedure di assegnazione del personale, educativo e assistenziale, e nel riconoscimento dei servizi a favore dei bambini, degli alunni e degli studenti con disabilità, anche attraverso il perfezionamento degli strumenti a disposizione;
- individuare forme di alleggerimento del contenzioso in relazione all'attribuzione delle ore di sostegno;
- definire in modo più dettagliato i documenti a supporto del processo di inclusione scolastica, allo scopo di individuare gli effettivi bisogni dell'alunno e dello studente con disabilità, e superare la dicotomia diagnosi funzionale - profilo dinamico funzionale, potenziando la possibilità di intervento delle istituzioni scolastiche nella dimensione contestuale, fattore determinante la disabilità alla luce della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*, all'articolo 1, commi 180 e 181, ha conferito al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi nel rispetto, tra i diversi principi e criteri direttivi indicati dal predetto comma 181, anche della *"[...] promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione [...]"* (comma 181, lett. C).

In attuazione della suddetta delega, il Governo ha adottato il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante *"Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107"*.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

L'articolo 1, comma 184, della citata legge di delega autorizza il Governo ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 66/2017, disposizioni correttive e integrative del predetto decreto legislativo, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

Con il presente intervento normativo, il Governo ritiene necessario avvalersi di tale facoltà, concessa dal suddetto articolo 1, comma 184, della legge n. 107/2015.

In linea con le finalità del decreto legislativo n. 66/2017 e con la ratio delle disposizioni in esso contenute, in via generale, appare necessario superare la criticità legata al possibile "automatismo", sia nell'assegnazione del docente di sostegno, che nell'individuazione degli altri servizi e dar vita ad un sistema che possa calibrare gli interventi sui bisogni effettivi dei soggetti interessati dall'intervento.

In tale ottica, occorre perfezionare l'impianto della attuale disciplina normativa, con riguardo a specifiche criticità già emerse in sede di predisposizione del decreto legislativo n. 66/2017, apportando alcune correzioni e modifiche a tale decreto.

La risoluzione di tali profili critici, emersi anche a seguito del confronto con le Associazioni delle persone con disabilità e con altri stakeholders, consentirà, pur rimanendo all'interno dell'impianto previsto dallo stesso decreto, un importante miglioramento delle finalità stesse del decreto legislativo in questione, ovvero l'innalzamento della qualità dell'inclusione scolastica, in linea con i principi della Convenzione delle Nazioni Unite per le persone con disabilità, e nell'ambito delle opportunità inclusive offerte dal modello ICF (International classification of functioning, health and disease) dell'OMS.

In particolare, si segnalano le seguenti criticità:


- esistenza, in ambito nazionale, di una diversificazione, tanto nell'assegnazione del personale (sia esso educativo o assistenziale), che nel riconoscimento alla fruizione dei servizi cui l'alunno disabile ha diritto di beneficiare, derivante anche dall'assenza di strumenti idonei ad uniformare il sistema;

Dal punto di vista delle assegnazioni del personale di sostegno i dati in possesso di questa Amministrazione rilevano delle differenze a livello nazionale. In primo luogo, si fa riferimento alla variabilità per regione dell'incidenza di alunni con disabilità nella scuola statale. In secondo luogo, il rapporto alunni con disabilità e docenti di sostegno varia a secondo delle regioni.

La tabella seguente indica l'incidenza per regione sul totale degli alunni degli alunni con disabilità, relativamente all'a.s. 2016/2017 (fonte: MIUR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



Nota: i dati sugli alunni con disabilità relativi alla provincia di Bolzano sono di fonte "Istat - Indagine sull'integrazione degli alunni con disabilità nella scuola primaria e secondaria di I grado" e fanno riferimento alla sola scuola primaria e sec. di I grado. Per la scuola dell'infanzia e la sec. di II grado i dati sugli alunni con disabilità per la provincia di Bolzano non sono disponibili.

La tabella seguente (fonte MIUR) riporta il numero di docenti di sostegno nella scuola statale per regione nell'a.s. 2018/2019, distinti in posti di sostegno e in posti in deroga.

Tab. 12 - Posti di sostegno per regione_Scuola statale
_ A.S. 2018/2019

Regione	Posti di sostegno	Posti di sostegno in deroga	Totale posti di sostegno
Piemonte	6.224	4.955	11.179
Lombardia	13.492	4.122	17.614
Veneto	6.336	2.479	8.815
Friuli Venezia Giulia	1.329	281	1.610
Liguria	2.223	441	2.664
Emilia Romagna	5.870	3.099	8.969
Toscana	4.834	4.603	9.437
Umbria	1.296	1.174	2.470
Marche	2.609	1.564	4.173
Lazio	11.237	3.913	15.150
Abruzzo	2.630	1.841	4.471
Molise	707	58	765
Campania	13.225	1.892	15.117
Puglia	8.771	1.684	10.455
Basilicata	1.090	256	1.346
Calabria	3.961	482	4.443
Sicilia	11.506	5.829	17.335
Sardegna	2.740	2.659	5.399
Italia	100.080	41.332	141.412

La tabella seguente riporta invece il numero di alunni con disabilità nella scuola statale per regione nell'anno scolastico 2018/2019.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Tab. 4 - Alunni, classi, alunni con disabilità per regione_ scuole statali A.S.2018/2019

Regione	Totale		
	Alunni	Classi	Alunni con disabilità
Piemonte	530.382	25.494	14.569
Lombardia	1.188.581	54.750	40.740
Veneto	594.915	28.165	16.962
Friuli Venezia Giulia	144.004	7.424	3.646
Liguria	171.791	8.102	6.031
Emilia Romagna	549.100	24.902	17.534
Toscana	481.118	22.351	14.652
Umbria	117.665	5.751	3.992
Marche	210.045	10.049	6.906
Lazio	732.994	34.517	24.432
Abruzzo	173.061	8.605	6.685
Molise	38.079	2.052	1.078
Campania	879.561	44.301	27.581
Puglia	584.982	27.725	17.866
Basilicata	78.054	4.168	1.861
Calabria	275.748	14.797	7.778
Sicilia	729.610	36.219	26.299
Sardegna	202.745	11.239	7.111
Italia	7.682.635	370.611	245.723

Il rapporto alunni con disabilità/docenti di sostegno si articola pertanto come segue:

Regione	Alunni con disabilità	Docenti sostegno	Rapporto alunni/docenti
Piemonte	14.569	11.179	1,30
Lombardia	40.740	17.614	2,31
Veneto	16.962	8.815	1,92
Friuli V.G.	3.646	1.610	2,26
Liguria	6.031	2.664	2,26
Emilia Romagna	17.534	8.969	1,95
Toscana	14.652	9.437	1,55
Umbria	3.992	2.470	1,61
Marche	6.906	4.173	1,65
Lazio	24.432	15.150	1,61
Abruzzo	6.685	4.471	1,49
Molise	1.078	765	1,40
Campania	27.581	15.117	1,82
Puglia	17.886	10.455	1,71
Basilicata	1.861	1.346	1,38
Calabria	7.778	4.443	1,75
Sicilia	26.299	17.335	1,51
Sardegna	7.111	5.399	1,31

La differenza nel rapporto alunni con disabilità/docenti varia, pertanto, nell'a.s. 2018/2019, da 2,31 alunni con disabilità per docente di sostegno nella Lombardia a



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

1,30 nel Piemonte. A questo riguardo, si ritiene opportuno ricordare che la Deliberazione della Corte dei Conti del 16 luglio 2018, n. 13/2018/G, precisa quanto segue: *"In generale, il rapporto alunni-insegnanti per il sostegno è minore di quello previsto dalla l. 244/2007 (un insegnante ogni due alunni con disabilità), non è uniforme sul territorio nazionale"* (p. 56).

In relazione agli assistenti all'autonomia e alla comunicazione (AAC) e agli assistenti per assistenza generica (AEC) di competenza degli Enti territoriali, il grafico che segue indica la differenza territoriale fra le varie Regioni, relativamente alla media, su base annua, di ore di assistenza in questione assegnate ad ogni alunno con disabilità. Il dato proviene dall'Anagrafe separata alunni con disabilità (MIUR) relativamente all'a.s. 2018/2019. Si precisa che l'Anagrafe separata, relativamente ai dati dell'a.s. 2018/2019, attualmente è stata compilata da circa il 70% delle Istituzioni scolastiche.

Regione	Media per alunno delle ore Ass. Autonomia e Comunicazione erogate	Media per alunno delle ore di Assistenza generica erogate
ABRUZZO	123	145
BASILICATA	61	59
CALABRIA	95	161
CAMPANIA	109	128
EMILIA ROMAGNA	246	350
FRIULI VENEZIA GIULIA	130	150
LAZIO	140	266
LIGURIA	108	107
LOMBARDIA	361	413
MARCHE	135	143
MOLISE	21	68
PIEMONTE	211	207
PUGLIA	159	155
SARDEGNA	72	101
SICILIA	334	326
TOSCANA	249	268
UMBRIA	47	53
VENETO	236	242
Totale complessivo	2.837	3.348

- frastagliamento di competenze, sparse su più soggetti istituzionali (Stato, Regioni, Province e Comuni) chiamati a garantire il diritto all'educazione e all'istruzione degli alunni e degli studenti con disabilità, spesso non immediatamente individuabili dalle



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

famiglie. In tal senso, l'alunno con disabilità potrà essere destinatario del servizio svolto dal docente di sostegno, dell'attività del personale ATA, del servizio di trasporto, nonché dell'assistenza educativa e dell'assistenza materiale;

- con specifico riferimento agli accertamenti da svolgere nell'ambito dell'età evolutiva, inadeguatezza delle figure mediche che compongono le Commissioni mediche, le quali non sono composte da soggetti con adeguata specifica specializzazione nelle materie oggetto dei predetti accertamenti;
- attuale appesantimento documentale non più idoneo a soddisfare pienamente gli le specifiche esigenze inclusive. Occorre, infatti, costruire nuovi documenti che siano capaci di individuare gli effettivi bisogni dell'alunno e dello studente con disabilità, e superare la dicotomia diagnosi funzionale - profilo dinamico funzionale, e ripensare il tutto in un'ottica funzionale, secondo quanto suggerisce anche l'OMS;
- inadeguatezza dei livelli di professionalità nella figura del docente di sostegno.
- necessità di intervenire sull'attività dei Gruppi di Lavoro per l'Inclusione (GIT), la cui funzione, collegata all'assegnazione delle risorse per il sostegno didattico, appare farraginosa e non sufficientemente attenta ai bisogni dei singoli alunni con disabilità, rendendosi opportuna una rimodulazione dei loro compiti, finalizzata al supporto dell'inclusione scolastica da offrire alle scuole. A tal riguardo, il decreto legislativo n. 66 del 2017 prevede che il dirigente scolastico invii la proposta complessiva di ore di sostegno al GIT, che, in qualità di organo tecnico, le verifica e inoltra la proposta all'USR per l'assegnazione. Infatti, la procedura di individuazione delle ore di sostegno, prevista dall'articolo 10, comma 1, lett. b) del suddetto decreto legislativo, prevede una "verifica" da parte del GIT, la quale non è tuttavia ben definita normativamente.

Ciò, si pone in contrasto con i principi della Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità e del modello bio-psico-sociale della disabilità alla base dell'ICF dell'OMS, pur recepiti dal citato decreto legislativo n. 66/2017. Secondo tali principi, le misure di sostegno assegnate ad un alunno con disabilità, comprese le ore di sostegno didattico, dovrebbero essere collegate al contesto specifico, concreto e reale in cui l'alunno è inserito. In questo quadro, è necessario che l'organo tecnico che definisce le misure di sostegno sia il più possibile vicino al contesto frequentato dall'alunno con disabilità.

Con riguardo all'attuale composizione del GIT, il quale, come già detto, è chiamato ad effettuare, in qualità di organo tecnico, la proposta quantitativa delle ore di sostegno da rivolgere all'USR, è prevista la presenza solo eventuale di personale in servizio presso la scuola frequentata dall'alunno con disabilità. Infatti la relativa previsione normativa utilizza, a tal fine, il termine "preferibilmente".

In tale quadro, l'individuazione del fabbisogno relativo alle ore di sostegno non appare collegata al reale contesto scolastico frequentato dall'alunno, nella sua concretezza e specificità; inoltre, viene caricato un onere insostenibile su organismi di livello provinciale, i quali dovrebbero elaborare, in tempi ristretti, documentazione per migliaia di alunni e studenti. Si pensi a una città come Roma, con la presenza di circa 9000 alunni con disabilità, le cui richieste sarebbero dovute essere elaborate in tre mesi.




Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Da quanto sopra evidenziato, potrebbe scaturire, nella pratica, un potenziale conflitto fra i bisogni dell'alunno con disabilità emersi a seguito dell'analisi dei fattori ambientali del contesto scolastico da esso frequentato, sulla base del Profilo di funzionamento e del PEI, avanzati nella proposta del dirigente scolastico sentito il GLI, e quanto deciso dal GIT a seguito della "verifica", in ragione del fatto che l'ambito di discrezionalità di tale organo appare molto ampio, data la mancanza di criteri più specifici per lo svolgimento di tale verifica.

Inoltre, l'attuale formulazione del decreto, nella parte in cui non specifica i criteri di verifica che il GIT deve seguire, non appare adeguatamente in linea con il principio più volte espresso dalla Corte Costituzionale secondo cui, relativamente ai bisogni di istruzione di un alunno con disabilità, l'Amministrazione scolastica si trova di fronte a un nucleo indefettibile di garanzie, non comprimibile.

- scarsa partecipazione delle famiglie degli alunni con disabilità, o degli studenti con disabilità maggiorenni, nelle decisioni loro riguardanti, ai sensi del principio di autodeterminazione previsto dalla citata Convenzione.

Si riportano, infine, due grafici (Grafico 1 e Grafico 2) che illustrano l'incremento, negli anni, degli alunni con disabilità e dei docenti di sostegno. Tale incremento di docenti di sostegno è riconducibile ad un automatismo fra le attuali modalità di certificazione di disabilità e le tipologie di sostegni assegnati, focalizzati sulla figura del docente di sostegno.




Fonte: MIUR - DGCASIS - Ufficio Statistica e Studi - Rilevazioni sulle scuole



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Grafico 2 - Docenti di sostegno: serie storiche (a.s. 2001/2002 - a.s. 2016/2017)



Fonte: MIUR - DGCASIS - Sistema Informativo dell'Istruzione - Fascicolo del Personale

Infine, secondo quanto riportato nella Relazione della Corte dei Conti (Deliberazione 16-luglio 2018, n. 13/2018/G su "Gli interventi per la didattica a favore degli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali (anni 2012-2017)" - dai dati (fonte ISTAT) emerge che, nel corso degli anni, l'8,5 per cento delle famiglie di alunni con disabilità della scuola primaria ed il 6,8 per cento di quelle della scuola secondaria di I grado hanno presentato ricorso al tribunale civile o amministrativo per un maggiore numero di ore di sostegno, come riassunto nella tabella che segue.

Tabella n. 9 - Presentazione di un ricorso da parte delle famiglie per ore di sostegno, ripartizione geografica e ordine di istruzione (su base percentuale)

Ripartizione geografica	SI	NO	NON SO	NON INDICATO	Totale
Scuola primaria					
Nord	4,4	80,1	15,6	0,0	100,0
Centro	5,7	79,3	15,0	0,0	100,0
Mezzogiorno	10,2	78,8	10,9	0,0	100,0
Italia	6,7	79,5	13,6	0,0	100,0
Scuola secondaria di I grado					
Nord	3,2	84,7	12,1	0,0	100,0
Centro	3,7	82,8	13,4	0,0	100,0
Mezzogiorno	6,9	82,3	10,5	0,3	100,0
Italia	4,7	83,4	11,8	0,1	100,0

Fonte: Istat. Report a.s. 2016-2017 - Prospetto n. 4.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Nel sottostante quadro riepilogativo, relativo all'anno scolastico 2016-2017, sono riportate - per singolo Ufficio scolastico regionale - le ore di sostegno assegnate in esecuzione di sentenze/ordinanze emesse a seguito di ricorsi presentati dalle famiglie.

Tabella n. 10 - Riepilogo nazionale del contenzioso per Usc relativo all'anno scolastico 2016-2017

Usc	N. sentenze	N. ordinanze	N. ore in esecuzione in esecuzione sentenze/ordinanze
Abruzzo	0	0	0
Basilicata	0	2	0
Calabria	1	0	0
Campania	24	0	360
Emilia-Romagna	2	1	26
Friuli-Venezia Giulia	0	1	4
Lazio	0	34	159
Liguria	0	6	70
Lombardia	30	12	943
Marche	0	0	0
Molise	2	0	12
Piemonte	2	1	54
Puglia	0	0	0
Sardegna	0	0	0
Sicilia	229	175	2.992,7
Toscana	6	1	33
Umbria	0	0	0
Veneto	0	2	28
Totale	270	225	4.323,7

Fonte: Miar, Dati a cura della Direzione generale per il personale scolastico.

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'intervento regolatorio conferma, in linea generale, gli obiettivi e l'impianto normativo del decreto legislativo n. 66/2017 in un'ottica di adeguatezza e certezza applicativa.

In particolare, l'intervento mira a perfezionare l'impianto normativo del citato decreto legislativo n. 66/2017, eliminando alcune lacune o imperfezioni presenti nello stesso, al fine di consentire, attraverso il nuovo sistema dell'inclusione, che gli interventi previsti siano calibrati sui bisogni effettivi dei soggetti interessati dall'intervento, in coerenza con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e con la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'intervento proposto, inoltre, è coerente con il modello ICF dell'OMS, prevedendo anche una migliore programmazione delle misure di sostegno e una revisione del ruolo dei GIT, nell'ottica di una più corretta attribuzione della corresponsabilità educativa all'interno della scuola e del rispetto dei bisogni di ogni alunno con disabilità.

Inoltre, l'intervento correttivo in esame si propone, sempre in via generale, di realizzare una maggiore partecipazione dei portatori di interessi nelle decisioni concernenti le misure educative a favore degli alunni con disabilità e di garantire un significativo supporto alle istituzioni scolastiche nella realizzazione di adeguati processi di inclusione.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Tra gli obiettivi specifici, indichiamo i seguenti:

- assicurare l'innalzamento degli standard qualitativi nazionali, nel rispetto dell'accomodamento ragionevole di cui all'art. 2 della Convenzione sopra citata, relativamente al fabbisogno di servizi, strutture e risorse professionali di competenza degli enti territoriali, mediante accordo in Conferenza Unificata;
- intervenire sulla funzione dei Gruppi di Lavoro per l'Inclusione (GIT), migliorandone l'attività in vista del soddisfacimento dei bisogni dei singoli alunni con disabilità e del supporto dell'inclusione scolastica da offrire alle scuole. In tale ottica, si intende prevedere la restituzione alle scuole della facoltà di progettare i percorsi di inclusione, sulla base di un fabbisogno di risorse professionali e di misure di supporto, da loro stesse previste, seppur con linee guida definite dall'amministrazione e momenti di verifica operati da organismi tecnici di livello provinciale. L'intervento regolatorio, inoltre, prevedendo che la funzione dei GIT debba essere quella di supportare le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione su base ICF, si pone in linea con i principi della predetta Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità e con i pronunciamenti della Corte Costituzionale, quali sopra evidenziati;
- individuare più ampie modalità di partecipazione delle famiglie degli alunni con disabilità, o degli studenti con disabilità maggiorenni, nelle decisioni loro riguardanti;
- introdurre l'accertamento della condizione di disabilità, da distinguere dall'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992;
- individuare unità di valutazione multidisciplinare che, nell'ambito del SSN, siano composte da figure mediche tali da garantire competenze adeguate relativamente alla patologia dell'alunno e con personale strettamente necessario allo svolgimento della redazione del profilo di funzionamento;
- assicurare maggiore attenzione al contesto di riferimento specifico frequentato dall'alunno con disabilità, secondo l'approccio ICF, cardine del decreto legislativo 66/2017;
- migliorare i livelli di professionalità del docente di sostegno;
- migliorare, a livello nazionale, il livello di omogeneità nelle procedure di assegnazione del personale, educativo e assistenziale, e nel riconoscimento dei servizi a favore dei bambini, degli alunni e degli studenti con disabilità, anche attraverso il perfezionamento degli strumenti a disposizione;
- individuare forme di alleggerimento del contenzioso in relazione all'attribuzione delle ore di sostegno;
- definire in modo più dettagliato i documenti a supporto del processo di inclusione scolastica, allo scopo di individuare gli effettivi bisogni dell'alunno e dello studente con disabilità, e superare la dicotomia diagnosi funzionale - profilo dinamico funzionale, potenziando la possibilità di intervento delle istituzioni scolastiche nella dimensione contestuale, fattore determinante la disabilità alla luce della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

2.2-Indicatori e valori di riferimento

Si confermano, in linea generale, gli indicatori già previsti per il decreto legislativo n. 66/2017.

Essi sono costituiti, principalmente, dall'implementazione della qualità dell'inclusione scolastica, con specifico riferimento alla costruzione dei percorsi educativi individualizzati.

Si indicano, di seguito, gli specifici indicatori individuati in relazione anche ai nuovi obiettivi previsti dal presente intervento:

- la riduzione dei tempi di certificazione della disabilità;
- l'effettiva partecipazione dei portatori di interessi nelle decisioni concernenti le misure educative a favore degli alunni con disabilità;
- la riduzione dei tempi di conclusione dell'iter dell'inclusione scolastica con la redazione del Piano Educativo Individualizzato e del Progetto Individuale, documenti finali del procedimento;
- la effettiva realizzazione della semplificazione che si intende operare nell'ambito dei documenti finalizzati all'inclusione scolastica, con specifico riferimento all'adattamento degli stessi alla nuova classificazione ICF;
- la diminuzione dei tempi relativi all'assegnazione del personale docente di sostegno, nonché di tutte le altre figure professionali che ruotano attorno all'alunno;
- il raggiungimento di un maggiore coordinamento dell'attività di tutti gli attori istituzionalmente coinvolti nell'ambito dell'inclusione scolastica, ovvero Stato, Regioni, Comuni e Province, da realizzare nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole di cui all'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
- l'innalzamento del grado di competenza e professionalità del docente di sostegno, misurata sulla percentuale di docenti selezionati dalle graduatorie di insegnanti con titolo di specializzazione sul sostegno;
- il miglioramento, in ambito nazionale, dell'omogeneità nelle procedure di assegnazione del personale specializzato sul sostegno, parametrato al rapporto alunni/insegnante a livello territoriale;
- l'innalzamento del livello di qualità dell'inclusione scolastica apprezzata nell'ambito dei processi di autovalutazione e valutazione delle istituzioni scolastiche;
- numero di tentativi di conciliazione conclusi positivamente e riduzione del contenzioso con riferimento alla diminuzione del numero dei ricorsi proposti all'autorità giudiziaria;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- certezza del diritto allo studio per alunni con disabilità in situazione di istruzione domiciliare;
- potenziamento delle competenze sull'inclusione nei percorsi iniziali di formazione dei docenti (sia curricolari che di sostegno);

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Il mantenimento dello status quo, quale opzione possibile tra quelle che il regolatore può percorrere, pur valutato, non è stato tuttavia ritenuto percorribile in ragione di quanto evidenziato nella Sezione 1 della presente relazione.

Infatti, la prima fase dell'attuazione di questa regolazione ha evidenziato la necessità di avvalersi della facoltà concessa al Governo dalla citata legge di delega, la quale autorizza il Governo ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 66/2017, disposizioni correttive e integrative del predetto decreto legislativo, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

Pertanto, l'opzione zero rappresenterebbe un'alternativa inefficace in quanto non risolverebbe i problemi descritti nella Sezione 1 e, quindi, non consentirebbe di raggiungere in modo efficace ed efficiente gli obiettivi del decreto legislativo n. 66/2017.

Peraltro, la revisione proposta è stata largamente preferita, a fronte di numerose osservazioni/proposte emendative sollevate dagli stessi stakeholders.

In particolare, nelle riunioni dell'Osservatorio, tenutesi già dal 2017, sono state evidenziate una serie di criticità da parte dei seguenti stakeholders:

- i Rappresentanti dell'ANCI e le Associazioni sugli Assistenti alla comunicazione e all'autonomia, dalle Associazioni e dalle Società scientifiche, in merito ai percorsi di specializzazione per i nuovi insegnanti di sostegno;
- le varie Associazioni, con riguardo all'aumento del contenzioso;
- le società scientifiche (SINPIA-SIP) (insieme al Ministero della Salute), con riferimento all'inapplicabilità delle disposizioni relative all'introduzione dell'ICF dell'OMS.

Le proposte correttive e integrative degli stakeholders sopra citati sono state tutte discusse nell'ambito di numerosi incontri (al punto 5 (Consultazioni), sono riportate più dettagliatamente le relative date), all'esito dei quali l'amministrazione ha ritenuto di optare per la scelta regolatoria in esame, nella quale esse sono in massima parte confluite. Nello specifico, alcune richieste mosse dalle Associazioni non si sono potute accogliere in quanto superavano il dettato della delega, ad es. quella di abolire la diagnosi allegata alla domanda di accertamento della condizione di disabilità e invalidità, ovvero superavano le garanzie contrattuali dei docenti, laddove, al fine di garantire la continuità didattica, veniva chiesta permanenza del medesimo docente di sostegno sull'intero corso di studi; in questo caso, si è proceduto inserendo una norma che prevedesse la possibilità di proporre ai docenti con contratto a tempo determinato in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Con riguardo alla funzione dei Gruppi Territoriali per l'Inclusione (GIT) previsti dal decreto legislativo n. 66/2017, sono state esaminate due opzioni tecniche. Una prima opzione della revisione individuava i gruppi citati "esclusivamente" come gruppi tecnici di supporto alle scuole nell'ambito dell'inclusione, senza riferimento al ruolo di verifica degli organici assegnati per il sostegno. Una seconda versione, poi preferita, assegna al GIT, in coerenza con la funzione già attribuita ad essi dal citato decreto legislativo 66/2017, tanto il compito di supporto, quanto il compito della conferma della richiesta inviata dal dirigente scolastico all'USR relativa al fabbisogno delle misure di sostegno, con la facoltà di esprimere al riguardo un parere difforme.

Ulteriori richieste, quali la possibilità di riassegnare i posti di sostegno disponibili ad aspiranti docenti inseriti nelle competenti graduatorie di utilizzazione e di assegnazione provvisoria e nelle graduatorie del personale a tempo determinato delle province limitrofe, dovranno essere prese in considerazione all'atto della stesura della normazione secondaria.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Principali destinatari privati dell'intervento sono:

- 1) i bambini, gli alunni e gli studenti con disabilità delle scuole statali e delle scuole paritarie; la consistenza complessiva nella scuola statale ammonta a 245.723 (a.s. 2018/2019: scuole statali);
- 2) il personale docente ed educativo della scuola statale, che presta servizio su posto di sostegno, ovvero circa 141.412 (a.s. 2018/2019) posti di sostegno nella scuola statale (di cui 41.332 posti in deroga).

Destinatari pubblici dell'intervento sono:

- 3) l'Amministrazione scolastica, centrale e periferica;
- 4) le Istituzioni scolastiche statali e paritarie.

Per quanto riguarda, invece, gli ulteriori attori istituzionali, l'intervento prevede il coinvolgimento delle Regioni, dei Comuni e delle Province nonché dell'INPS, e ciò in virtù delle diverse competenze istituzionali che l'intervento regolatorio attribuisce a ciascuno di essi.

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità legati alla scelta regolatoria proposta la quale consentirà, invece, di superare le riscontrate discrasie applicative della disciplina vigente.

In particolare, in termini di "vantaggi", si segnala l'effetto positivo recato dalla nuova composizione delle commissioni mediche, maggiormente calibrate sull'età evolutiva, che supera quel "gap" costituito dall'assenza di commissioni specializzate per i casi da trattare per l'inclusione scolastica.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Inoltre, il miglioramento della disciplina relativa al profilo di funzionamento e alla certificazione in chiave ICF, consentirà di calibrare maggiormente gli interventi sui bisogni effettivi dell'alunno, evitando automatismi o interventi non adatti al singolo caso e assegnazioni 'improprie' di risorse professionali.

In particolare, si evidenziano i seguenti impatti attesi, conseguenti alle modifiche introdotte:

a) per le amministrazioni coinvolte:

- i. con riferimento alla revisione dell'iter procedurale per la certificazione della disabilità e per l'inclusione scolastica:
 - riduzione del numero dei passaggi procedurali, da 4 a 3 (1. Verbale di accertamento; 2. Diagnosi funzionale; 3. Profilo dinamico funzionale; 4. PEI. Diagnosi funzionale e Profilo Dinamico Funzionale vengono riassunti in un unico documento: Profilo di Funzionamento), con minori costi in rapporto al numero delle riunioni tecniche, con partecipazione di personale delle ASL e delle scuole coinvolte, e maggior efficacia in rapporto ad una documentazione più aderente alle reali necessità del servizio e dell'utenza;
 - l'introduzione di linee guida da parte del Ministero della Salute per la redazione dei Profili di Funzionamento e da parte del MIUR per la redazione dei PEI contribuirà al miglioramento dell'omogeneità nelle procedure di assegnazione del personale di sostegno;

b) a livello di singola istituzione scolastica:

- i. con riferimento alla revisione dell'iter procedurale per la certificazione della disabilità e per l'inclusione scolastica:
 - semplificazione amministrativa, in relazione alla riduzione dei passaggi procedurali conseguenti all'introduzione del profilo di funzionamento, e minor numero di riunioni del GLHO o delle riunioni preliminari a queste, con possibilità di concentrarsi maggiormente sugli aspetti sostanziali del processo di inclusione scolastica;
- ii. con riferimento alla rimodulazione del ruolo dei GIT:
 - possibilità di avere supporto e consulenza nella redazione dei PEI da parte degli esperti del GIT, nella fase di introduzione della prospettiva ICF a scuola;
 - attività di formazione avviate con le misure di accompagnamento per l'introduzione dell'ICF a scuola;

c) per bambini, alunni e studenti con disabilità e le loro famiglie:

- i. con riferimento alla revisione dell'iter procedurale per la certificazione della disabilità e per l'inclusione scolastica:
 - minor carico sia per la compilazione di modelli burocratici sia per la presenza a visite mediche e ad incontri collegiali;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- ii. con riferimento alla modifica dei piani di studio nei corsi abilitanti all'insegnamento, con il previsto potenziamento dei CFU dedicati all'inclusione scolastica:

-superamento del processo di delega e presa in carico da parte dei docenti curricolari;

4.2 Impatti specifici

L'intervento non produce effetti sulle PMI.

L'intervento non prevede nuovi oneri, né per cittadini né per le imprese, rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

a) La revisione interviene sui principi e sulle finalità già disciplinate dal d.lgs. n. 66/2017, nell'ottica di risolvere le criticità illustrate in precedenza e di recepire le proposte e/o le osservazioni degli stakeholders. La proposta regolatoria rispetta, tuttavia, i limiti contenutistici che devono caratterizzare un intervento correttivo e integrativo.

La revisione interviene, ad esempio, anche sulla funzione dei Gruppi Territoriali per l'Inclusione (GIT) previsti dal decreto legislativo n. 66/2017. Una prima opzione della revisione individuava i gruppi citati "esclusivamente" come gruppi tecnici di supporto alle scuole nell'ambito dell'inclusione, senza riferimento al ruolo di verifica degli organici assegnati per il sostegno. Una seconda versione, poi preferita, assegna al GIT, in coerenza con la funzione già attribuita ad essi dal citato decreto legislativo 66/2017, tanto il compito di supporto quanto, il compito della conferma della richiesta inviata dal dirigente scolastico all'USR relativa al fabbisogno delle misure di sostegno, con la facoltà di esprimere al riguardo un parere difforme.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Soggetti attivi dell'attuazione dell'intervento normativo sono:

- il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uffici centrali;
- le Regioni;
- gli Enti locali;
- l'INPS;
- gli Uffici Scolastici Regionali;
- le istituzioni scolastiche statali e paritarie.

5.2 Monitoraggio



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 66/17 prevede che l'INVALSI debba individuare, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, gli "indicatori" per misurare il livello inclusivo realizzato nelle singole classi e nelle singole scuole.

La definizione degli indicatori dovrà basarsi su sei criteri fondamentali, attinenti:

- a) il livello di inclusività della scuola, in rapporto al Piano per l'inclusione e al Piano Triennale dell'Offerta formativa;
- b) la personalizzazione dei percorsi di studio;
- c) il livello di coinvolgimento dei diversi attori (componenti interne alla scuola - docenti, famiglie, studenti, personale ATA - ed esterne - EELL, Asl, Associazioni etc.);
- d) la formazione del personale della scuola;
- e) una valutazione ad hoc degli alunni con disabilità;
- f) il grado di accessibilità delle risorse e loro grado di fruibilità, risorse, attrezzature, spazi.

La definizione di Indicatori previsti dalle norme, consentirà all'Amministrazione di monitorare i processi relativi all'inclusione scolastica e di rendere trasparenti gli esiti delle rilevazioni ai fini di una maggior informazione e condivisione delle politiche pubbliche da parte dei cittadini e, in particolare, degli stakeholders.

Sono stati pertanto individuati indicatori per valutare la qualità dell'inclusione scolastica, che dovranno riguardare tre ordini di aspetti:

1. indicatori strutturali, cioè le pre-condizioni organizzative del servizio scolastico e degli altri servizi territoriali che garantiscono in prospettiva una maggiore o minore qualità dell'integrazione (ad es. assenza di barriere architettoniche e senso-percettive, presenza stabile fin dall'inizio dell'anno scolastico di docenti specializzati per il sostegno);
2. indicatori di processo, cioè come si realizza dall'inizio alla fine di un anno scolastico lo svolgimento dell'integrazione (ad es. formulazione di una chiara diagnosi funzionale, elaborazione di un puntuale piano educativo personalizzato);
3. indicatori di risultato o di esito, cioè quali sono gli effetti che il processo di integrazione produce sugli alunni con disabilità (ad es. modalità adeguate di mezzi e di prove di valutazione attraverso i parametri già indicati nella Legge 104/92: crescita negli apprendimenti, nella comunicazione, nella socializzazione, nelle relazioni).

La nuova Anagrafe degli studenti con disabilità consentirà di operare un attento monitoraggio e controllo sui processi di assegnazione delle risorse professionali conseguenti alle nuove procedure di certificazione e all'introduzione del Profilo di funzionamento in chiave ICF.

La verifica e il monitoraggio degli indicatori sopra riportati viene invece attuata mediante due diversi canali: da una parte il RAV-Rapporto di Auto Valutazione, con l'introduzione di nuovi indicatori, che viene gestito dalla Direzione generale per gli Ordinamenti e dall'INVALSI; dall'altra, viene predisposto un nuovo Piano per l'Inclusione che ciascuna istituzione scolastica dovrà compilare e aggiornare annualmente per consentire all'Amministrazione di operare un "Controllo di conformità" in relazione alle pre-condizioni organizzative del servizio scolastico, quali indicatori strutturali della qualità inclusiva, tra i quali - a titolo esemplificativo - il grado di accessibilità delle risorse e il grado di fruibilità delle attrezzature e degli spazi.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Per completezza, si allegano il nuovo modello di Piano per l'inclusione - che sarà completato e diffuso a seguito dell'approvazione del Decreto in esame - e il documento dell'INVALSI relativo ai nuovi indicatori per la valutazione dell'inclusione scolastica da inserire nel RAV.

Il controllo ed il monitoraggio relativi all'intervento regolatorio avverranno attraverso l'attività dei competenti Uffici del MIUR, anche mediante la sinergia con gli Uffici Scolastici Regionali e le Istituzioni scolastiche coinvolte.

Inoltre, anche gli organismi di programmazione territoriale e nazionale, previsti dall'intervento regolatorio in esame, potranno supportare il monitoraggio e la valutazione dei processi di inclusione.

I dati raccolti potranno essere utilizzati anche in fase di VIR-Valutazione dell'Impatto della Regolamentazione.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Descrizione delle consultazioni effettuate e delle relative modalità di realizzazione

Le consultazioni si sono svolte tutte nell'ambito di tale Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del d.lgs. n. 66/2017, il quale si articola in una Consulta delle Associazioni ed in un Comitato Tecnico-Scientifico.

Esso ha il compito di studiare i metodi migliori per l'inclusione degli alunni con disabilità certificata a livello nazionale e internazionale; monitorare le azioni per l'inclusione scolastica; proporre nuovi progetti e pareri sugli atti normativi inerenti l'inclusione scolastica ed è composto dai rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, oltre che dai rappresentanti di tutti gli attori istituzionali coinvolti nei processi di inclusione.

Sino a maggio 2018, tale organo esse si è riunito in sessioni plenarie o in gruppi di lavoro; dal giugno 2018, quasi sempre in sessioni plenarie, con la riunione della sola Consulta delle Associazioni.

Elenco dei soggetti che hanno partecipato a ciascuna delle suddette consultazioni

ANGSA - Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici;
ANMIC - Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili;
ANMIL - Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro;
ARPA - Associazione Italiana per la Ricerca sulle Psicosi e l'Autismo;
COORDOWN - Coordinamento Nazionale delle Persone con Sindrome di Down;
ENS - Ente Nazionale Sordomuti;
FACE - Associazione Famiglie Cerebrolesi;
FIABA.onlus;
FIADDA - Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi;
FIRST - Federazione Italiana rete Sostegno e Tutela Diritti delle Persone con Disabilità;
UICI - Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti;
UILDM - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UNMS – Unione Nazionale Mutilati per Servizio.

I periodi in cui si sono svolte le consultazioni

Le consultazioni con gli stakeholders - e quindi, le riunioni dell'Osservatorio permanente per l'inclusione - si sono tenute secondo il seguente calendario:

- ✓ 27 febbraio 2018
- ✓ 15 maggio 2018
- ✓ 27 giugno 2018
- ✓ 24 luglio 2018
- ✓ 22 ottobre 2018 (Consulta delle Associazioni)
- ✓ 3 dicembre 2018

I principali risultati emersi dalle consultazioni.

Nel corso degli incontri, grazie alla partecipazione delle Associazioni presenti, sono stati raggiunti importanti risultati per una collaborazione sempre più efficace al servizio degli studenti e delle loro famiglie, nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e pari dignità.

La revisione del d.lgs. n. 66/2017 è stata frutto di un lavoro partecipato che ha consentito di superare una serie di limiti e ritrovare un'impostazione e un linguaggio condiviso restituendo la scena ai protagonisti dell'inclusione.

A parte le proposte alternative riportate al punto 3., non si sono registrate discordanze nel percorso di elaborazione del presente intervento regolatorio; pertanto, si deve riferire che i risultati delle consultazioni hanno portato a far emergere proposte, integralmente recepite nelle integrazioni e i correttivi introdotti nell'intervento proposto.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

L'intero lavoro è stato coordinato dai competenti Uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Sono state svolte - nell'ambito delle riunioni dell'Osservatorio o nell'interlocuzione tra Uffici - consultazioni con i seguenti soggetti istituzionali:

- Rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;
- Rappresentante del Ministero della Salute;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- Rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- Rappresentanti dell'ANCI;
- Rappresentante dell'INPS - Direzione generale per il Sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni;
- Presidente CNUDD - Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità.

Si sono poi svolte frequenti interlocuzioni con il Ministero della Salute, in particolare con la Direzione generale della Prevenzione Sanitaria, che hanno portato alla costituzione di un apposito Gruppo di lavoro presso lo stesso Ministero.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 13 luglio 2015, n.107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», ed in particolare l'articolo 1, commi 180, 181, lettera c), 182 e 184;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto l'articolo 1, comma 184, della citata legge 13 luglio 2015, n.107, che stabilisce che "Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 180, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 181 e 182 del presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi";

Ritenuto di dover procedere ad adottare disposizioni integrative e correttive del predetto decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2019;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:



Art. 1

(Modificazione all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

1. All'articolo 1, comma 1, è apportata la seguente modifica:
 - a) alla lettera c), la parola "è" è sostituita dalla seguente: "costituisce".

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

1. All'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole "con disabilità certificata", sono sostituite dalla seguente parola "certificati";
 - b) il comma 2 è soppresso.

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

1. All'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo le parole "comma 1", sono aggiunte le seguenti: "*tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole così come definito dall'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18.*";
 - b) al comma 2:
 - 1) alla lettera b), le parole "disabilità certificata" sono sostituite dalle seguenti: "*accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica*";
 - 2) alla lettera d), la parola "disabilità" è sostituita dalle seguenti parole: "*accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica*";
 - c) al comma 4:
 - 1) le parole "*permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano*" sono sostituite dalla seguente: "*Unificata*";
 - 2) le parole "*in coerenza con le mansioni*" sono sostituite dalle seguenti: "*ferme restando le diverse competenze*";
 - 3) dopo le parole "*del presente decreto*" sono inserite le seguenti: "*come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente,*";
 - 4) le parole "*fermi restando gli*" sono sostituite dalle seguenti: "*nel rispetto comunque degli*";
 - d) al comma 5:
 - 1) la parola "locali" è sostituita dalla seguente: "*territoriali*";
 - 2) alla lettera a), le parole "*in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto*" sono sostituite dalle seguenti: "*nonché dall'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici, di cui*



all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente";

- 3) *alla lettera c), le parole "spazi fisici" sono sostituite dalle seguenti: "fisica, senso percettiva e comunicativa degli spazi e degli strumenti";*
- e) *dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5 bis. Con accordo in sede di Conferenza Unificata sono definite le modalità attuative, ivi comprese le modalità e le sedi per l'individuazione e l'indicazione, nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno di servizi, strutture e risorse professionali, relativi alle lettere a), b), c) del comma 5, nonché gli standard qualitativi relativi alle predette lettere."*

Art. 4

(Modificazioni all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

1. All'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La domanda per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, corredata dal certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda sanitaria locale, è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione."*
- b) *al comma 2:*
- 1) *la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: «1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l'altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche, di cui al comma 1, individuati dall'ente locale o dall'INPS quando l'accertamento sia svolto dal medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, negli altri casi, da un medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, della stessa legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n.295 del 1990.»";*
- 2) *la lettera b) è sostituita dalla seguente: "all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del*



Piano Educativo Individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.»;

- c) il comma 3 è sostituito dal seguente: *3. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, è redatto da una unità di valutazione multidisciplinare, nell'ambito del SSN, composta da: a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore; b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale in rappresentanza dell'Ente locale di competenza.»;*
- d) al comma 4:
- 1) alla lettera a), le parole *"Progetto Individuale e del PEI"* sono sostituite dalle seguenti: *"Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale;"*;
 - 2) alla lettera b), la parola *"necessarie"* è sostituita dalla seguente: *"utili"*;
 - 3) la lettera c) è sostituita dalla seguente: *"c) è redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, nonché, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilità, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell'istituzione scolastica ove è iscritto la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente;"*;
- e) al comma 5:
- 1) dopo la parola *"responsabilità"* è inserita la seguente: *"genitoriale"* e le parole *"la certificazione di disabilità all'unità di valutazione multidisciplinare"* sono sostituite dalle seguenti: *"il profilo di funzionamento di cui al comma 4"*;
- f) le parole *"all'ente locale competente e all'istituzione scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo di funzionamento, del Progetto Individuale e del PEI"* sono sostituite dalle seguenti: *"all'istituzione scolastica e all'ente locale competente, rispettivamente ai fini della predisposizione del PEI e del Progetto individuale, qualora questo venga richiesto"*; al comma 6:
- 1) al primo periodo, sostituire le parole *"all'articolo 8"* con le seguenti: *"all'articolo 3"*;
 - 2) alla lettera a), le parole *"secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD) dell'OMS"* sono sostituite dalle seguenti *"ai fini dell'inclusione scolastica, tenuto conto della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell'OMS"*;
 - 3) alla lettera b), la parola *"secondo"* è sostituita dalle seguenti: *"tenuto conto della"*.
- g) dopo il comma 6, è inserito il seguente: *"6-bis. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"*.

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

1. All'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) al comma 1, dopo le parole "Ente locale" sono inserite le seguenti: "d'intesa con la competente Azienda sanitaria locale";
- b) al comma 2, le parole "in collaborazione con le istituzioni scolastiche" sono sostituite dalle seguenti: "con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata".
- c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

Art. 6

(Modificazioni all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

1. All'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2:
 - 1) alla lettera a), le parole "dai docenti" sino a: "valutazione multidisciplinare" sono sostituite dalle seguenti: "dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione di cui al comma 10 dell'articolo 9";
 - 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS";
 - 3) alla lettera c), dopo la parola "individua" sono inserite le seguenti parole: "obiettivi educativi e didattici," e sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati";
 - 4) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e le risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione";
 - 5) alla lettera e), le parole "dell'alternanza scuola-lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento";
 - 6) la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione";
 - b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:



2-bis. La realizzazione delle misure attuative, di cui al comma 2, avviene ad invarianza di spesa e nel rispetto del limite dell'organico docente ed ATA assegnato a livello regionale e la dotazione organica complessiva non può essere incrementata in conseguenza dell'attuazione degli interventi previsti dal predetto comma 2, ivi compreso l'adeguamento dell'organico delle istituzioni scolastiche alle situazioni di fatto.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.”.

Art. 7

(Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

1. All'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - c) la parola “compresi” è sostituita dalle seguenti parole: “compreso l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunna, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per”.

Art. 8

(Modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

1. All'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, i capoversi da 4 a 9 sono sostituiti dai seguenti “4. Per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle città metropolitane maggiori, è costituito il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT). Il GIT è composto da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative. Il GIT è nominato con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale ed è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede. Il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme. Agli oneri relativi al personale docente di cui al presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 20 comma 4.
 5. Il GIT, che agisce in coordinamento con l'ufficio scolastico regionale, supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF, nell'uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l'Inclusione della singola istituzione scolastica, nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva.
 6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato:
 - a) dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell'inclusione scolastica;
 - b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.



7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, sono definite le modalità di funzionamento del GIT, la sua composizione, le modalità per la selezione nazionale dei componenti, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica.

8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e può avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione dei singoli alunni con disabilità. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare e con un rappresentante designato dall'Ente Locale. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Dall'attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale.

11. All'interno del Gruppo di Lavoro Operativo, di cui al comma 10, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione”;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi: “2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate, quali i centri Territoriali di Supporto (CTS), istituzioni scolastiche di riferimento per la consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilità. I CTS, al fine di ottimizzare l'erogazione del servizio, attivano modalità di collaborazione con i GIT per il supporto alle scuole del territorio per i processi di inclusione.

2-ter. Dall'individuazione dei Centri Territoriali di Supporto (CTS), di cui al comma 2-bis, non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.



Art. 9

(Modificazioni all'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Art. 10. (Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno)

- 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il dirigente scolastico, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno.*
- 2. L'ufficio scolastico regionale assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.*
- 3. Il dirigente scolastico, in tempo utile per l'ordinato avvio dell'anno scolastico, trasmette sulla base dei PEI, di cui all'articolo 7, comma 2, la richiesta agli enti preposti all'assegnazione delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quello didattico."*

Art. 10

(Modificazioni all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

1. All'articolo 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole *"disabilità certificata"* sono sostituite dalle seguenti: *"accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica"*;
 - b) al comma 5:
 - 1) le parole *"dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127"* sono sostituite dalle seguenti: *"dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"*;
 - 2) dopo le parole *"del corso di"* sono inserite le seguenti: *"laurea in scienze della formazione primaria, anche con l'integrazione dei CFU di cui al comma 3, i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di"*.

Art. 11

(Modificazioni all'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

1. All'articolo 14, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo le parole *"della famiglia,"*, sono inserite le seguenti: *"per i posti di sostegno didattico, possono essere proposti"*;
 - b) le parole *"per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell'avvio delle lezioni,"* sono sostituite dalle seguenti: *"e con titolo di specializzazione per il sostegno didattico di cui all'articolo 12"*.



Art. 12

(Modificazioni all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

1. All'articolo 15, comma 2, lettera a), è apportata la seguente modificazione: le parole "disabilità certificata" sono sostituite dalle seguenti: "accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica";

Art. 13

(Introduzione dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

1. Dopo l'articolo 15, è inserito il seguente:

"Art. 15-bis. (Misure di accompagnamento)

1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabilite le misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione previste dal presente decreto. In particolare, dovranno essere definite misure di accompagnamento in ordine a:

- a) iniziative formative per il personale scolastico;*
- b) attivazione di progetti e iniziative per il supporto delle istituzioni scolastiche;*
- c) composizione di un comitato per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento.*

2. Ai componenti del comitato di cui alla lettera c) non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento."

Art. 14

(Modificazioni all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

1. All'articolo 16, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi: "2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite le modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare."
2-ter. Dall'attuazione delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti impegnati nell'istruzione domiciliare, di cui ai commi 1 e 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Art. 15



(Modificazioni all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

1. All'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:


a) al comma 2, dopo le parole "articolo 6" inserire le seguenti: ", all'articolo 7" e dopo le parole "1° settembre 2019," sono inserite le seguenti: "Le disposizioni di cui all'articolo 10 si applicano dall'anno scolastico 2020/2021. A decorrere dal 1° settembre 2019";

b) il comma 6 è soppresso;

c) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti commi: "7-bis. Al fine di garantire la graduale attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fermo restando quanto previsto al comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5, all'articolo 6, all'articolo 7 e all'articolo 10 si applicano, alle bambine, ai bambini, alle alunne, agli alunni, alle studentesse e agli studenti certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al passaggio di grado di istruzione;

7-ter. Fino alla costituzione dei Gruppi per inclusione territoriale di cui all'articolo 9, la richiesta relativa al fabbisogno dei posti di sostegno è inviata dal dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale senza la previa consultazione del GIT. Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale procede all'assegnazione dei posti di sostegno senza la previa conferma, ovvero il parere, del GIT."





INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

**La valutazione della qualità
dell'inclusione scolastica nel SNV
Documento di lavoro
ai sensi del d.lgs. 66/2017**

Luglio 2018

Introduzione	3
1. A Livello di inclusività del Piano-triennale dell'offerta formativa come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica.....	5
2. B Realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.	6
3. C Livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione.	6
4. Realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le specifiche attività formative.....	7
5. Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione.....	7
6. F-Grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.....	8

Appendice 1 - Mappa degli aspetti rilevanti per la valutazione della qualità dell'inclusione

Introduzione

L'educazione inclusiva è secondo l'UNESCO (2016) un diritto di ogni persona, un imperativo globale che sostiene la piena partecipazione di ciascuno, indipendentemente dalle caratteristiche individuali, rimuovendo in particolar modo le barriere all'accesso per coloro, individui e/o gruppi che sono a maggior rischio di esclusione.

La scuola Italiana si propone di essere una scuola 'inclusiva' per tutti gli studenti e in modo specifico, per gli alunni con disabilità e per gli studenti con bisogni educativi speciali, ad esempio studenti con disturbi evolutivi specifici, studenti stranieri da poco in Italia, alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale.

La valutazione può rappresentare uno strumento importante di sviluppo della scuola in senso inclusivo. I percorsi per la valutazione delle scuole infatti consentono di cogliere il merito e il valore del servizio scolastico offerto e la qualità in relazione ai contesti di riferimento e possono innescare successivamente dei processi di miglioramento. Compito della valutazione non è quindi il controllo della legittimità e regolarità dell'applicazione delle risorse e delle norme, che si assume acquisita e comunque verificata ad altri livelli, ma è di rendere conto di come il servizio è stato effettivamente realizzato nelle singole Istituzioni scolastiche autonome, che hanno compiuto delle scelte in funzione di decisioni politiche e amministrative assunte in altre sedi e negoziando fra tutti gli attori coinvolti (INVALSI, 2018¹; 2010²).

Nel Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) le fasi prettamente valutative sono due: la prima, l'autovalutazione, prevede la redazione del *Rapporto di autovalutazione* (RAV) da parte di tutte le Istituzioni scolastiche sulla base dei dati forniti dal MIUR, dall'INVALSI e dalle scuole stesse; la seconda, la valutazione esterna, è condotta da un *Nucleo esterno di valutatori* (NEV) su un campione di Istituzioni scolastiche, a partire dai protocolli e dagli strumenti elaborati da INVALSI e approvati dalla Conferenza per il coordinamento del SNV.

Nel SNV è stato elaborato e adottato un quadro di riferimento comune per l'autovalutazione e per la valutazione esterna. Questo approccio si associa a diversi vantaggi: il valutato è pienamente consapevole delle aree e degli aspetti sui quali sarà valutato, c'è un dialogo continuo tra il processo di autovalutazione e quello di valutazione esterna; il rapporto tra valutato e valutatore è facilitato dalla presenza di una base comune di confronto.

Il quadro di riferimento teorico del SNV è caratterizzato da un modello concettuale a tre dimensioni: Contesto, Esiti e Processi (articolata in due blocchi: Pratiche educative e didattiche e Pratiche gestionali e organizzative). Ciascuna dimensione è articolata in specifiche aree. All'inclusione è riservata un'area dedicata nell'ambito della Dimensione Processi – Pratiche didattiche ed educative. Nell'ambito dell'area *Inclusione e differenziazione* sono identificati alcuni contenuti importanti per la riflessione interna delle scuole sull'inclusione, tenendo conto sia degli

¹ INVALSI (2018), La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica nel Sistema nazionale di valutazione, documento presentato al MIUR il 26 febbraio 2018.

² INVALSI (2010), Il Quadro di riferimento della valutazione del sistema scolastico e delle scuole. Disponibile su http://www.invalsi.it/valsis/docs/062010/QdR_completo_ValSiS.pdf

aspetti ritenuti rilevanti dalla vasta letteratura italiana e internazionale, sia-gli aspetti peculiari del nostro sistema scolastico, sia le innovazioni più recenti, come quelle proposte dal d.lgs 66/2017.

Il d.lgs 66/2017 'Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità' sollecita in particolare l'INVALSI alla definizione di indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri:

a) livello di inclusività del Piano triennale dell'offerta formativa come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica;

b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti;

c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;

d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le specifiche attività formative;

e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;

f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.

Sulla base dei criteri sopra menzionati, l'Area 3 "Valutazione delle scuole" dell'INVALSI sta lavorando all'aggiornamento del quadro di riferimento per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica, di cui, di seguito, si propone una sintesi.

La presentazione dei differenti aspetti allo studio è inoltre rappresentata nella Mappa degli aspetti rilevanti per la valutazione dell'inclusione (Appendice 1). Nella lettura del documento e della Mappa si ritiene utile evidenziare le seguenti considerazioni:

- vi sono dei percorsi di ricerca attualmente in essere e non ancora conclusi, che sono comunque propedeutici alla revisione dell'area Inclusione;
- sono stati attivati alcuni gruppi di lavoro con esperti del mondo accademico e scientifico su tematiche specifiche (per es. relativamente al criterio B e criterio E);
- la presentazione dei diversi aspetti non è esaustiva e/o definitiva;
- su alcuni degli aspetti/indicatori proposti ci si riserva una verifica della fattibilità della rilevazione da un punto di vista tecnico in modo da garantirne l'attendibilità e la possibilità di effettuare dei confronti attraverso riferimenti validi.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate si ritiene di poter aggiornare parte degli indicatori dell'Area Inclusione e Differenziazione già per la prossima implementazione del RAV e conseguente redazione da parte delle scuole. Altri indicatori, in particolar quelli che fanno riferimento ai criteri B ed E, che come detto sono oggetto di riflessione con i gruppi di lavoro attivati

e. per cui si ritiene indispensabile una verifica sul-campo, hanno dei tempi di messa a regime differenti, dovuti appunto all'implementazione di attività di ricerca specifiche.

1. A. Livello di inclusività del Piano triennale dell'offerta formativa come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica.

La valutazione di questo criterio riguarda l'integrazione del Piano per l'inclusione, il principale documento-programmatico-attuativo della scuola in materia di inclusione, con il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF). Nell'individuazione degli aspetti utili a rilevarne tale connessione, l'attività dell'INVALSI si sta concentrando su alcuni aspetti chiave: a) la coerenza del PTOF con il Piano per l'inclusione, b) le scelte organizzative adottate dalla scuola, c) le scelte di flessibilità didattica compiute. Gli aspetti indicati non sono esaustivi. Allo stesso tempo si evidenzia che di alcuni di essi è allo studio la fattibilità della rilevazione da un punto di vista tecnico in modo da garantirne l'attendibilità e la possibilità di effettuare dei confronti.

o Coerenza tra il PTOF e il Piano per l'Inclusione, ma anche con il RAV e il Piano di Miglioramento.

Il percorso di autovalutazione delle scuole dovrebbe essere guidato verso l'individuazione nel PTOF dei percorsi strategici che la scuola si propone di realizzare per l'inclusione in relazione ai bisogni individuati e alle risorse disponibili; come questi percorsi strategici sono collegati alle priorità del PTOF; quali soggetti partecipano all'attuazione del piano dell'inclusione e le modalità e gli strumenti di cui la scuola si è dotata per monitorarne l'attuazione. Allo stesso modo la scuola dovrebbe riflettere su come le priorità del RAV e gli obiettivi di processo supportano le politiche inclusive adottate dalla scuola.

Alcuni degli aspetti di cui tenere conto sono:

- composizione della popolazione studentesca (studenti con famiglie svantaggiate, con disabilità certificata, con DSA, con cittadinanza straniera);
- presenza di progetti muniti di spesa su tematiche inclusive;
- percezione delle politiche scolastiche sull'inclusione da parte di insegnanti, studenti, famiglia
- attività implementate nelle principali fasi di transizione per disabili e BES: accoglienza, continuità, orientamento (scolastico e lavorativo);
- attività di alternanza scuola lavoro per disabili;
- attività di sensibilizzazione sui temi della diversità, dell'inclusione o del riconoscimento di stereotipi e pregiudizi.

o Scelte organizzative della scuola.

Nel processo di autovalutazione la scuola dovrebbe riflettere sul modo in cui le scelte organizzative adottate concorrono a realizzare la piena inclusione per tutti gli studenti; allo stesso modo è chiamata a riflettere sulle possibilità offerte dall'organico dell'autonomia (posti comuni, sostegno, potenziamento) per l'attuazione di politiche inclusive nella scuola. Di seguito alcuni degli aspetti di cui tener conto:

- caratteristiche del personale;
- presenza di una figura dedicata all'inclusione nell'organico di potenziamento;
- presenza di una funzione strumentale per il sostegno;

- forme di incentivazione per docenti e ATA che si dedicano a progetti che riguardano l'inclusione;
 - servizio di assistenza di base dei disabili non autonomi;
 - criteri per la composizione delle classi di alunni con disabilità.
- o **Scelte di flessibilità didattica**

In relazione a questo aspetto la scuola dovrebbe esplicitare gli strumenti di flessibilità didattica che favoriscono i propri processi di inclusione in relazione ai bisogni formativi rilevati, sia per quanto riguarda i tempi e gli spazi dell'apprendimento, ma anche le modalità della mediazione didattica (classi aperte e gruppi di livello, modalità peer-to-peer, metodologie di apprendimento cooperativo, di *problem solving* ecc.).

2. B. Realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.

L'INVALSI su questo criterio ha attivato un gruppo di lavoro allargato ad esperti del mondo scientifico e accademico. Nell'ambito di questo criterio rientrano aspetti relativi alla progettazione dei percorsi, alle metodologie e alle strategie di insegnamento/apprendimento attivate e formalizzate nei documenti (PEI e PDP). Alcuni degli aspetti specifici, a carattere non esaustivo, sono:

- utilizzo di modelli comuni a tutta la scuola per la predisposizione PEI/PDP;
- partecipazione alla stesura del PEI/PDP (insegnante di sostegno, docenti di classe, famiglia, referente socio sanitario ecc);
- rilevazione dei livelli iniziali di apprendimento, socializzazione e autonomia;
- utilizzo di strategie e metodologie attive inclusive (Feuerstein, ABA, CAA, Comunicazione Facilitata, ecc.);
- monitoraggio degli obiettivi definiti nei PEI e nei PDP.

3. C. Livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione.

Nel RAV il descrittore *Tipologia delle azioni per l'inclusione* rende conto della presenza nelle scuole di gruppi di lavoro composti da insegnanti sull'inclusione e reti di scuole che realizzano progetti o iniziative per l'inclusione. Partendo dai descrittori già presenti nel RAV, la riflessione che sta operando l'INVALSI si sta focalizzando sulle modalità di funzionamento dei gruppi di lavoro sull'inclusione e sulla partecipazione alle reti di scuole su tematiche inclusive.

o **Modalità di funzionamento dei gruppi di lavoro sull'inclusione**

Il descrittore Gruppo di lavoro sull'inclusione dovrebbe essere articolato per permettere di rilevarne non solo la presenza ma anche le modalità di funzionamento. A questo riguardo è allo studio l'elaborazione di un descrittore in grado di articolare il livello di coinvolgimento dei diversi soggetti, interni ed esterni all'istituzione scolastica, nell'elaborazione del Piano per l'inclusione,

ossia: l'*indice di partecipazione/coinvolgimento*. L'*indice* dovrebbe rendere conto della presenza, nel Gruppo di lavoro per l'inclusione, di personale interno alla scuola, docenti curricolari e di sostegno, del personale ATA, della partecipazione delle famiglie, del referente dell'Azienda Sanitaria Locale, del referente dell'ente locale, delle associazioni ecc. Il valore dell'indice sarebbe dato dalla numerosità dei soggetti presenti. Un livello minimo dell'indice dovrebbe corrispondere a una partecipazione limitata alla sola componente interna alla scuola, un valore alto, all'opposto, vedrebbe il coinvolgimento di un numero variegato di soggetti esterni all'istituzione scolastica.

Allo stesso modo è allo studio la fattibilità di un descrittore che renda conto del Funzionamento (soggetti partecipanti, numero incontri ecc.) dei GLHO per la redazione e la verifica periodica dei PEI, PDP. Anche in questo caso si potrebbe elaborare un indice relativo al livello di partecipazione dei docenti della classe, della famiglia e degli operatori sociosanitari.

o **Partecipazione a Reti di scuole che realizzano progetti o iniziative per l'inclusione**

L'indicatore rende conto della partecipazione della scuola a reti di scuole che realizzano progetti o iniziative per l'inclusione. Si rileva anche se la scuola è capofila della rete. Nell'ambito di questo aspetto un'ulteriore specificazione dovrebbe riguardare la rilevazione dei rapporti della scuola con i CTS, CTI o le scuole polo per l'inclusione per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione.

Un ulteriore indicatore potrebbe essere dedicato alla Rilevazione di accordi, convenzioni, patti integrati territoriali ecc. su tematiche inclusive con Università, Associazioni ecc.

4. D. Realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le specifiche attività formative.

Nel RAV la riflessione su questo aspetto è sollecitata dal descrittore: *Formazione insegnanti sui temi dell'inclusione*. Si intende definire meglio questo descrittore, articolandolo in:

- formazione degli insegnanti sui temi dell'inclusione, considerando il numero degli insegnanti coinvolti nelle attività di formazione, la durata in ore dei corsi erogati, la spesa, se sostenuta dalla scuola ecc.;
- formazione del personale ATA sui temi dell'assistenza ai disabili, articolato per numero di soggetti coinvolti nella formazione;
- formazione del dirigente scolastico sui temi dell'inclusione.

5. E. Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione.

L'INVALSI su questo criterio ha attivato un gruppo di lavoro allargato ad esperti del mondo scientifico e accademico. Oggetto di approfondimento sono principalmente la presenza di criteri di

valutazione elaborati collegialmente dai docenti di sostegno e dai docenti curricolari, la tipologia di prove adottate (comuni, equipollenti, differenziate, ecc.). Si evidenzia che nella valutazione esterna i NEV dedicano particolare attenzione all'approfondimento di questo aspetto, prendendo visione dei materiali e della documentazione prodotta dalla scuola in merito.

6. F. Grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola

La riflessione su questo criterio è articolata nei tre aspetti: 1) sicurezza e superamento delle barriere architettoniche; 2) dotazioni presenti a scuola per l'inclusione; 3) risorse e materiali didattici che facilitano i processi di insegnamento/apprendimento. Tali aspetti, provvisori, non hanno comunque carattere di esaustività.

o Edilizia e rispetto delle norme di sicurezza

Si compone dei seguenti descrittori: Certificazioni (Fonte Questionario scuola INVALSI), Sicurezza e superamento barriere architettoniche (Fonte Questionario scuola-INVALSI), Presenza di un piano di emergenza (Fonte MIUR-Anagrafe Edilizia).

Il descrittore *Sicurezza e superamento barriere architettoniche* è elaborato a partire dalle risposte che la scuola fornisce relativamente alla presenza o meno, in tutti gli edifici di cui è composta, di:

- scale di sicurezza esterne, porte antipánico
- servizi igienici per disabili
- rampe o ascensori per il superamento di barriere architettoniche
- elementi di superamento delle barriere senso percettive (sistema tattile, segnalazioni acustiche, codice loges (per gli spostamenti dei ciechi), segnalazioni luminose e scritte per la sicurezza dei sordi ecc.

Questo ultimo aspetto, la presenza di elementi di superamento delle barriere senso-percettive, andrà a completare la costruzione del descrittore *Sicurezza e superamento delle barriere architettoniche*.

o Dotazioni e attrezzature per l'inclusione

Il RAV rende conto della presenza di laboratori, delle attrezzature tecnologiche e del loro utilizzo. In relazione al criterio in oggetto risultano rilevanti i seguenti aspetti:

- presenza di aule "aumentate" dalla tecnologia (aule di lezione con connessione a internet e computer)
- dotazioni digitali specifiche, hardware per alunni con disabilità (ad es. barra braille o sintesi vocale per i ciechi), tastiere espanse per alunni con disabilità motorie,
- lavagne luminose.
- aggiornamento materiali e strumenti acquistati negli ultimi 3 anni,

- presenza di laboratori mobili.

Il prossimo Questionario scuola e il RAV saranno integrati delle informazioni relative all'Hardware presente a scuola per alunni con disabilità e delle lavagne mobili.

○ Risorse e materiali didattici per l'inclusione

Allo stesso modo il RAV rende conto della presenza nella scuola di una molteplicità di risorse e materiali didattici che possono favorire i processi di insegnamento/apprendimento. Anche in questo caso in relazione al criterio in oggetto risultano rilevanti i seguenti aspetti:

- presenza di una biblioteca con servizio di accesso a testi digitali e/o quotidiani e riviste in formato digitale,
- ampiezza del patrimonio librario per numero di testi digitali (e-book), numero di audio-libri ecc.,
- presenza di software compensativi,
- presenza di software specifici per la comunicazione e l'apprendimento degli alunni con disabilità (per esempio per la Comunicazione Aumentativa Alternativa, Braille, sintesi vocale, ecc) .
- accessibilità dei libri di testo adottati (formati digitali, audio, braille...),
- accessibilità del portale web della Istituzione scolastica.

Anche in questo caso nel prossimo RAV sarà possibile integrare le informazioni relative alle risorse e ai materiali didattici a supporto dei processi di inclusione.



Appendice 1 - Mappa degli aspetti rilevanti per la valutazione della qualità dell'inclusione

La tabella propone gli aspetti di qualità che concorrono alla valutazione della qualità dell'inclusione scolastica.

Ciascun aspetto è individuato in relazione:

- al criterio previsto dal d.lgs 66/2017;
- alla dimensione del quadro di riferimento per la valutazione delle scuole, e quindi del RAV, ovvero in Contesto, Esiti, Processi. Si ritiene utile evidenziare che la dimensione Contesto nel RAV è a carattere descrittivo, mentre le dimensioni Esito e Processi hanno una valenza valutativa;
- agli elementi di cui si compone;
- alla modalità attraverso cui si rileva, come descrittore nel RAV, come domanda guida per la riflessione delle scuole, all'interno delle interviste poste dai componenti del NEV durante le visite di valutazione esterna. Allo stesso tempo si indica se il descrittore è presente nel RAV 2017/2018 o se è un nuovo descrittore che verrà inserito nella prossima edizione del RAV;
- alla fonte a partire dal quale il descrittore è elaborato, Questionario scuola INVALSI o MIUR;
- alla fase in cui viene rilevato, durante il processo di autovalutazione o di valutazione esterna.

Un campo Note riporta gli elementi di problematicità della rilevazione dell'elemento in questione.

Appendice 1 - Mappa degli aspetti rilevanti per la valutazione della qualità dell'inclusione

ASPETTO	CRITERI D.LGS 66/2017	DIMENSIONE SNV	CONTENUTO	DESCRITTORE RAV DOMANDA GUIDA RAV INTERVISTE VE ³	FONTE	AUTOVALUTAZIONE /VALUTAZIONE ESTERNA	NOTE
Composizione della popolazione studentesca	A	Contesto	Quota di studenti con famiglie svantaggiate	Descrittore presente RAV 2017 /2018	INVALSI Prove SNV	Autovalutazione	
			Quota di studenti con disabilità certificata	Descrittore presente RAV 2017 /2018	Miur	Autovalutazione	
			Quota di studenti con disturbi evolutivi specifici (DSA).	Descrittore presente RAV 2017 /2018	Miur	Autovalutazione	
			Quota di studenti con cittadinanza non italiana	Descrittore presente RAV 2017 /2018	Miur	Autovalutazione	
Caratteristiche degli insegnanti	A	Contesto	Quali sono le caratteristiche del personale di sostegno (tipo di contratto, stabilità nella scuola ecc?)	Nuova Domanda guida nel RAV		Autovalutazione	
			Quali sono le competenze professionali e i titoli posseduti dagli insegnanti di sostegno?	Nuova Domanda guida nel RAV		Autovalutazione	
Sicurezza e superamento barriere architettoniche	F	Contesto	Servizi igienici per disabili	Descrittore presente RAV 2017 /2018	Questionario scuola INVALSI	Autovalutazione	
			Rampe o ascensori per il superamento di barriere architettoniche	Descrittore presente RAV 2017/2018			
			Elementi di superamento delle barriere senso percettive	Nuovo descrittore RAV			
			Scale di sicurezza esterne, Porte antipanico	Descrittore presente RAV 2017 /2018			

³ Interviste VE indicano le interviste svolte dal NEV durante la visita di valutazione esterna.

ASPETTO	CRITERI D.LGS-66/2017	DIMENSIONE SNV	CONTENUTO	DESCRITTORE RAV DOMANDA GUIDA RAV INTERVISTE VE	FONTE	AUTOVALUTAZIONE /VALUTAZIONE ESTERNA	NOTE
Trasporto scolastico	F	Contesto	Trasporto scolastico	Nuovo descrittore RAV	MIUR (PI/PAI) ?	Autovalutazione	È allo studio la fattibilità attraverso fonti alternative che non siano il QS INVALSI
Servizio di assistenza disabili non autonomi	A	Contesto	Presenza di assistenti all'autonomia e alla comunicazione	Nuovo descrittore RAV	MIUR (PI/PAI) ?	Autovalutazione	È allo studio la fattibilità attraverso fonti alternative che non siano il QS INVALSI
Dotazione e attrezzature (nella MAPPA 2017/2018 cfr. Laboratori)	F	Contesto e per quanto riguarda l'utilizzo la dimensione Processi	Laboratori mobili	Descrittore presente RAV 2017/2018	Questionario scuola INVALSI	Autovalutazione /valutazione esterna	Le domande guida del RAV e quelle dei valutatori esterni nella VE rilevano in che misura i laboratori e le attrezzature sono accessibili e vengono fruiti.
			Aule di lezione con connessione a internet e computer	Descrittore presente RAV 2017/2018			
			Hardware/attrezzature tecnologiche specifiche per alunni con disabilità	Nuovo descrittore RAV			
			Lavagne luminose	Nuovo descrittore RAV			
			Aggiornamento materiali e strumenti negli ultimi 3 anni	Descrittore presente RAV 2017 /2018			
			Software compensativi	Nuovo descrittore RAV			
			Software specifici per la comunicazione e l'apprendimento degli alunni con disabilità	Nuovo descrittore RAV			
Biblioteca	F	Contesto e per quanto riguarda l'utilizzo la dimensione Processi	Presenza di una biblioteca con servizio di accesso a testi digitali e/o quotidiani e riviste in formato digitale	Descrittore presente RAV 2017 /2018	Questionario scuola INVALSI	Autovalutazione/ valutazione esterna	Le domande guida del RAV e quelle dei valutatori esterni nella VE rilevano in che misura tali risorse sono accessibili e vengono fruiti.
			Ampiezza del patrimonio librario per numero di testi digitali, audio-libri ecc	Descrittore presente RAV 2017 /2018			

Appendice 1 - Mappa degli aspetti rilevanti per la valutazione della qualità dell'inclusione

Appendice 1 - Mappa degli aspetti rilevanti per la valutazione della qualità dell'inclusione

ASPETTO	CRITERI D.LGS 66/2017	DIMENSIONE SNV	CONTENUTO	DESCRITTORE RAV DOMANDA-GUIDA RAV INTERVISTE VE	FONTE	AUTOVALUTAZIONE /VALUTAZIONE ESTERNA	NOTE
Progetti prioritari sull'inclusione	A	Processi	Progetti prioritari su prevenzione del disagio.- inclusione	Descrittore presente nel RAV 2017 /2018 Interviste VE	Questionario scuola Invalsi	Autovalutazione	
Percezione delle politiche scolastiche sull'inclusione	A	Processi	Percezione delle politiche scolastiche sull'inclusione da parte degli insegnanti	Descrittore presente nel RAV 2014/2015 Interviste VE	Questionario insegnanti-INVALSI	Autovalutazione Valutazione esterna	La presenza di un descrittore nel RAV dipende dall'implementazione del Questionario da parte del MIUR
			Percezione delle politiche scolastiche sull'inclusione da parte dei genitori	Interviste VE	Interviste VE	Valutazione esterna	La presenza di un descrittore nel RAV dipende dall'implementazione del Questionario da parte del MIUR
			Percezione delle politiche scolastiche sull'inclusione da parte degli studenti	Interviste VE	Interviste VE	Valutazione esterna	
Attività di accoglienza	A	Processi	Azioni che realizza la scuola nell'accoglienza degli studenti disabili e BES Presenza di un protocollo di accoglienza per gli studenti disabili, stranieri ecc.	Nuovo descrittore RAV Interviste VE	Questionario scuola Invalsi	Autovalutazione Valutazione esterna	
Attività di continuità	A	Processi	Azioni che realizza la scuola per garantire la continuità educativa e il passaggio da un ordine di studi ad un altro per disabili e BES (incontri, fascicolo personale ecc.)	Nuovo descrittore RAV Interviste VE	Questionario scuola Invalsi	Autovalutazione Valutazione esterna	

Appendice 1 - Mappa degli aspetti rilevanti per la valutazione della qualità dell'inclusione

ASPETTO	CRITERI D.LGS 66/2017	DIMENSIONE SNV	CONTENUTO	DESCRITTORE RAV DOMANDA GUIDA RAV INTERVISTE VE	FONTE	AUTOVALUTAZIONE /VALUTAZIONE ESTERNA	NOTE
Attività di orientamento	A	Processi	Attività di orientamento: quali azioni di orientamento realizza la scuola per i disabili e BES finalizzate alla scelta del percorso formativo successivo? Quali azioni di orientamento al territorio e alle realtà produttive e professionali realizza la scuola per i disabili e i BES?	Domanda guida RAV Interviste VE		Autovalutazione Valutazione esterna	Inseriamo una domanda guida che faccia riflettere la scuola sulle attività di orientamento per i disabili e BES a partire dal descrittore presente
Alternanza scuola lavoro	A	Processi	Partecipazione degli studenti disabili ai percorsi di alternanza scuola - lavoro	Nuovo descrittore RAV Interviste VE	Questionario scuola Invalsi	Autovalutazione Valutazione esterna	Descrittore presente che articoliamo meglio per i disabili
Composizione delle classi	A	Processi	Criteri per la composizione delle classi di alunni con disabilità	Interviste VE		Valutazione esterna	
Organizzazione risorse umane per l'inclusione	A	Processi	Presenza di una figura dedicata all'inclusione nell'organico di potenziamento	Domanda guida RAV Intervista VE		Autovalutazione Valutazione esterna	
			Presenza di una funzione strumentale per l'inclusione	Domanda guida RAV Intervista VE		Autovalutazione Valutazione esterna	
			Fis per docenti e ATA che si dedicano a progetti per l'inclusione	Nuovo descrittore RAV	Questionario scuola Invalsi	Autovalutazione	
Progettazione di itinerari comuni per gruppi di studenti	A	Processi	Progettazione di itinerari comuni per gruppi di studenti	Descrittore presente RAV 2017 /2018	Questionario scuola Invalsi	Autovalutazione	

Appendice 1 - Mappa degli aspetti rilevanti per la valutazione della qualità dell'inclusione

ASPETTO	CRITERI D. LGS 66/2017	DIMENSIONE SNV	CONTENUTO	DESCRITTORE RAV DOMANDA GUIDA RAV INTERVISTE VE	FONTE	AUTOVALUTAZIONE /VALUTAZIONE ESTERNA	NOTE
Strategie didattiche	A	Processi	Metodologie didattiche utilizzate: cooperative learning, classi aperte, gruppi di livello	Interviste VE		Valutazione esterna	
Modalità e strumenti di differenziazione, individualizzazione e personalizzazione	B	Processi	Utilizzo di modelli comuni a tutta la scuola per la predisposizione PEI/PDP Partecipazione alla stesura del PEI/PDP (insegnante di sostegno e di classe, famiglia, referente socio sanitario ecc) Rilevazione dei livelli iniziali di apprendimento, socializzazione e autonomia... Utilizzo di strategie e metodologie attive inclusive (Feuerstein, ABA, CAA, Comunicazione Facilitata, ecc.) Monitoraggio degli obiettivi definiti nei PEI e nei PDP	Domande guida già presente nel RAV 2017/2018- Interviste VE—		Autovalutazione Valutazione esterna	L'INVALSI ha attivato un gruppo di lavoro per definire come rilevare questi aspetti attraverso descrittori attendibili
Gruppi di lavoro per l'inclusione	C	Processi	Presenza di gruppi di lavoro composti da insegnanti sull'inclusione	Descrittore del RAV 2017 /2018 —	Questionario scuola Invalsi	Autovalutazione	
			Indice di partecipazione al gruppo di lavoro per l'inclusione	Nuovo descrittore RAV	Questionario scuola Invalsi	Autovalutazione	
			GLHO_ modalità di lavoro	Domanda guida Interviste VE		Autovalutazione/valutazione esterna	
Reti di scuole	C	Processi	Partecipazione a reti di scuole che realizzano progetti o iniziative per l'inclusione	Descrittore presente nel RAV 2017/2018	Questionario scuola Invalsi	Autovalutazione	
Accordi, convenzioni	C	Processi	Attivazione di accordi, convenzioni ecc. che realizzano progetti o iniziative per l'inclusione	Nuovo descrittore RAV	Questionario scuola Invalsi	Autovalutazione	

Appendice 1 - Mappa degli aspetti rilevanti per la valutazione della qualità dell'inclusione

ASPETTO	CRITERI D.LGS 66/2017	DIMENSIONE SNV	CONTENUTO	DESCRITTORE RAV DOMANDA GUIDA RAV INTERVISTE VE	FONTI	AUTOVALUTAZIONE /VALUTAZIONE ESTERNA	NOTE
Portale web scuola	F	Processi	Accessibilità portale web dell'Istituzione scolastica	Nuovo descrittore RAV	Questionari o scuola INVALSI	Autovalutazione	
Adozioni libri	F	Processi	Accessibilità libri di testo adottati (formati digitali, audio, braille...)	Nuova domanda guida nel RAV Nuova domanda in VE		Autovalutazione Valutazione esterna	
Formazione	D	Processi	Formazione insegnanti sui temi dell'inclusione	Descrittore presente nel RAV 2017/2018	Questionari o scuola Invalsi	Autovalutazione	
			Formazione personale ATA sui temi dell'inclusione	Nuovo descrittore RAV			
			Formazione dirigente sui temi dell'inclusione	Nuovo descrittore RAV			
Valutazione	E	Processi	Tipologia di prove adottate (comuni, equipollenti, differenziate, ecc.).	Domande guida già presente nel RAV Interviste VE		Autovalutazione Valutazione esterna	L'INVALSI ha attivato un gruppo di lavoro per definire come rilevare questi aspetti attraverso descrittori attendibili
			Presenza di criteri di valutazione elaborati collegialmente	Domande guida già presente nel RAV Interviste VE			
Azioni di sensibilizzazione sui temi della diversità, inclusione ecc	A	Processi	Promozione di azioni di sensibilizzazione sui temi della diversità, dell'inclusione o del riconoscimento di stereotipi e pregiudizi	Domanda guida già presente nel RAV Interviste VE		Autovalutazione Valutazione esterna	

Piano per l'Inclusione

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

Area di Contesto SNV

Rilevazione dei bisogni educativi speciali presenti:	n°
A. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)	
> minorati vista	
> minorati udito	
> disabilità motorie	
> disabilità intellettive	
> disturbi dello spettro autistico	
B. disturbi evolutivi specifici	
> DSA	
> ADHD/DOP	
> Borderline cognitivo	
> Altro	
C. svantaggio (indicare il disagio prevalente)	
> Socio-economico	
> Linguistico-culturale	
> Disagio comportamentale/relazionale	
> Altro	
Totali	
% su popolazione scolastica	
N° PEI redatti dai GLI	
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in <u>presenza</u> di certificazione sanitaria	
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in <u>assenza</u> di certificazione sanitaria	

Ricognizione delle risorse professionali, strutturali, strumentali e finanziarie

A. Ricognizione delle risorse professionali per l'inclusione scolastica*:	n°
1. docenti per il sostegno	
% docenti di sostegno in possesso di titolo di specializzazione	
2. AEC	
3. Assistenti alla comunicazione	
4. Ulteriori figure professionali (psicopedagogisti, educatori, etc.)	
5. Docenti curricolari che hanno ricevuto una formazione sulla didattica inclusiva	
Totali	
% su totale corpo docente	
6. Personale non docente che ha ricevuto una formazione specifica sui temi dell'inclusione (con distinzione di genere, come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 66/2017)	
Totali	
% su totale personale non docente	
7. Formazione del dirigente sui temi dell'inclusione	

**Anche al fine della pianificazione delle azioni di formazione all'interno della scuola*

B. Ricognizione delle risorse strutturali e strumentali per l'inclusione scolastica:	% di accessibilità e fruibilità
1. strutture e spazi e loro fruibilità accessibilità	
1.1 Sicurezza e superamento barriere architettoniche	
1.2 Trasporto scolastico	
2. attrezzature e loro fruibilità e accessibilità	
2.1 laboratori	
2.2 biblioteca	
2.3 palestra	
3. risorse materiali e loro fruibilità accessibilità	
3.1 accessibilità libri di testo (formati digitali, audio, braille...)	
3.2 sussidi didattici e ausili	
3.3 software o altra tecnologia	
4. Accessibilità portale web dell'Istituzione scolastica e registro elettronico	

C. Ricognizione delle risorse finanziarie per l'inclusione scolastica:	%/ fabbisogno
1. Risorse per la formazione su didattica inclusiva e inclusione	
2. Risorse per progetti di inclusione scolastica da MIUR	
3. Risorse per progetti di inclusione scolastica da altri Enti, etc.	
4. Risorse devolute all'inclusione scolastica da fondi di funzionamento	
5. Altre risorse	

Area Processi SNV

Strategie per l'accoglienza e attività di orientamento formativo e lavorativo, con particolare riguardo alle fasi di transizione, all'alternanza scuola-lavoro e al mondo del lavoro (anche in relazione al progetto individuale – Dlgs 66, art. 6)
Attività di accoglienza
Azioni che realizza la scuola nell'accoglienza degli studenti con disabilità e con altri bisogni educativi speciali Presenza di un protocollo di accoglienza per gli studenti con disabilità, stranieri ecc.
Attività di continuità
Azioni che realizza la scuola per garantire la continuità educativa e il passaggio da un ordine di studi ad un altro per studenti con disabilità e con altri bisogni educativi speciali (incontri, fascicolo personale ecc.)
Attività di orientamento
Attività di orientamento: quali azioni di orientamento realizza la scuola per alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali finalizzate alla scelta del percorso formativo successivo? Quali azioni di orientamento al territorio e alle realtà produttive e professionali realizza la scuola per alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali?
Alternanza scuola lavoro
Partecipazione degli studenti con disabilità ai percorsi di alternanza scuola - lavoro

Modalità per la realizzazione di un curriculum inclusivo e per la personalizzazione individualizzazione e differenziazione, nonché per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia degli interventi educativi e didattici

Criteri di stesura dei PEI/PDP e di monitoraggio degli obiettivi

Modalità e strumenti di differenziazione, individualizzazione personalizzazione

Utilizzo di modelli comuni a tutta la scuola per la predisposizione di PEI/PDP
Rilevazione dei livelli iniziali di apprendimento, socializzazione e autonomia
Utilizzo di strategie e metodologie attive inclusive (Feuerstein, ABA, CAA, ecc.)

Strumenti, criteri e modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti degli studenti alla luce di quanto riportato nei PEI/PDP (anche in riferimento a quanto indicato nel RAV – area esiti)

Tipologia di prove adottate (comuni, equipollenti, differenziate, ecc.).
Presenza di criteri di valutazione elaborati collegialmente

<u>Attività di formazione/informazione specifica</u>		Sì / No
A. Formazione docenti	Strategie e metodologie educativo-didattiche / gestione della classe	
	Didattica speciale e progetti educativo-didattici a prevalente tematica inclusiva	
	Didattica interculturale / italiano L2	
	Psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)	
	Progetti di formazione su specifiche disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali...)	
	Altro:	
B. Formazione personale non docente	Accoglienza degli alunni con disabilità	
	Assistenza agli alunni con disabilità	
	Altro:	
C. Formazione/informazione rivolta alle famiglie	Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva	
	Altro:	
D. Formazione/informazione rivolta alla comunità scolastica	Promozione di azioni di sensibilizzazione sui temi della diversità, dell'inclusione o del riconoscimento di stereotipi e pregiudizi	
	Altro:	

**Sulla base dei fabbisogni formativi individuati anche attraverso la ricognizione relativa alle risorse umane*

Partecipazione dei diversi attori ai processi di inclusione

A. a) Coinvolgimento docenti curricolari	<i>Attraverso...</i>	Sì / No
Coordinatori di classe e simili	Partecipazione alla stesura del Pei/Pdp	
	Partecipazione a GLI	
	Rapporti con famiglie	
	Tutoraggio alunni	
	Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva	
	Altro:	
Docenti con specifica formazione	Partecipazione alla stesura del Pei/Pdp	
	Partecipazione a GLI	
	Rapporti con famiglie	
	Tutoraggio alunni	
	Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva	
	Altro:	
Altri docenti	Partecipazione alla stesura del Pei/Pdp	
	Partecipazione a GLI	
	Rapporti con famiglie	
	Tutoraggio alunni	
	Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva	
	Altro:	
A. b) Coinvolgimento personale ATA	Assistenza alunni disabili	
	Progetti di inclusione / laboratori integrati	
	Altro:	
B. Coinvolgimento famiglie	Partecipazione alla stesura del Pei/Pdp	
	Partecipazione a GLI	
	Coinvolgimento in progetti di inclusione	
	Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante	
	Altro:	
C. Coinvolgimento del referente socio-sanitario	Partecipazione alla stesura del Pei/Pdp	
	Partecipazione a GLI	
D. Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e istituzioni deputate alla sicurezza. Rapporti con GLIR, Scuole polo per l'inclusione, CTS	Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità	
	Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili	
	Procedure condivise di intervento sulla disabilità	
	Procedure condivise di intervento su disagio e simili	
	Progetti territoriali integrati	
	Progetti integrati a livello di singola scuola	
	Rapporti con GLIR, Scuole polo per l'inclusione, CTS	
	Altro:	
E. Rapporti con privato sociale e volontariato	Progetti territoriali integrati	
	Progetti integrati a livello di singola scuola	
	Progetti a livello di reti di scuole	

F. Composizione e operatività del GLI		Sì / No
Il GLI è composto da	docenti curricolari	
	docenti di sostegno	
	personale ATA	
	da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio	
Nell'attuazione dei PEI, il GLI	supporta i docenti contitolari e i consigli di classe	
	collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio	
In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI	Supporta il collegio dei docenti	
	si avvale della consulenza e del supporto degli studenti	
	si avvale della consulenza e del supporto dei genitori	
	si avvale della consulenza e del supporto delle associazioni delle persone con disabilità	
	collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio	

G. Modalità per assicurare la rappresentatività degli alunni e degli studenti con disabilità, nella vita scolastica, anche con riferimento alle scelte educative che li coinvolgono (Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia, art. 12)

--

Criticità individuate e relative aree di miglioramento

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:	0	1	2	3	4
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo					
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti					
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;					
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'interno della scuola					
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti;					
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano l'organizzazione delle attività educative;					
Sviluppo di un curriculum attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi;					
Valorizzazione delle risorse esistenti					
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione					
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l'ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.					
Altro:					
Altro:					
<i>* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo</i>					
<i>Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di-inclusività dei sistemi scolastici</i>					

Parte II – Obiettivi di incremento dell'inclusività proposti per il prossimo anno

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'interno della scuola

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano l'organizzazione delle attività educative

Sviluppo di un curriculum attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi;

Valorizzazione delle risorse esistenti

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione


Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l'ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l'Inclusione in data _____

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data _____

Allegati:

- **Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti Comunicazione, ecc.)**



Attuazione del D. Lgs. n. 66/2017 – Articolo 4 – Comma 2

Tabella riassuntiva dei descrittori / indicatori, delle domande-guida inclusi nel RAV e delle interviste inserite nel protocollo di visita dei nuclei esterni di valutazione (NEV)

Critério ex D. Lgs. 66/2017	N. descrittori già presenti nel RAV	N. nuovi descrittori	N. domande-guida già presenti nel RAV	N. nuove domande-guida	N. interviste mirate dei NEV
a) Livello di inclusività del Piano triennale dell'offerta formativa come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica	7	5	4	2	13
b) Realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti	-	-	1	-	1
c) Livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione	2	2	1	-	1
d) Realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le specifiche attività formative	1	2	-	-	-
e) Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione	-	-	2	-	-
f) Grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola	7	7	-	1	1
TOTALE STRUMENTI DI RILEVAZIONE	17	16	8	3	16



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Valutazione del Nucleo Air

48/19 VII del 21/5/2019¹

1. Titolo del provvedimento

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge-13 luglio 2015, n. 107”.

2. Oggetto

Il provvedimento modifica e integra il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, relativo all’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

3. Valutazione

La valutazione del Nucleo è che l’attività di analisi, così come rendicontata nella Relazione Air, risulta adeguata.

Tale valutazione fa seguito a una precedente valutazione del Nucleo, con cui, in sintesi, si osservava che:

- era necessario approfondire la valutazione del contesto, supportando l’analisi delle criticità riscontrate con evidenze e argomentazioni puntuali, e specificare gli indicatori da utilizzare per verificare l’attuazione dell’intervento e la sua efficacia;
- occorreva illustrare le opzioni valutate in fase istruttoria, nonché integrare la valutazione degli impatti indicando gli effetti attesi dall’intervento per le diverse tipologie di destinatario;
- era opportuno individuare in modo puntuale le modalità previste per il monitoraggio dell’intervento;
- la Relazione avrebbe dovuto dare conto dei risultati emersi dalle consultazioni svolte dall’amministrazione.

A seguito della valutazione del Nucleo l’Amministrazione ha integrato la Relazione in modo coerente con le osservazioni formulate.

¹ Valutazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici – Gruppo di lavoro Air (in breve, Nucleo Air) ai sensi dell’art. 2 comma 10 dPCM 15 settembre 2017, n. 169.

Va evidenziato come, a seguito delle integrazioni, l'impianto dell'analisi risulti idoneo a dare conto del percorso logico seguito nel corso dell'istruttoria normativa, a mettere in evidenza le valutazioni operate dall'amministrazione proponente in relazione alle possibili alternative d'intervento e alle opzioni prescelte, nonché a impostare le successive fasi di monitoraggio e valutazione ex post.

In particolare, l'analisi del contesto è stata integrata riportando, in relazione a ciascuno dei profili problematici segnalati nella Relazione, evidenze e informazioni, anche quantitative, a supporto delle valutazioni operate dall'amministrazione.

Sono stati inoltre individuati alcuni indicatori utili a seguire nel tempo l'attuazione dell'intervento e a verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati.

Nella sezione relativa alle opzioni sono state illustrate e analizzate le principali alternative di intervento valutate in fase istruttoria, incluse quelle emerse nel corso della consultazione dei principali *stakeholders*.

La valutazione degli impatti è stata integrata con l'indicazione dei principali effetti attesi dal provvedimento in relazione a ciascuna categoria di destinatario (amministrazioni coinvolte; istituzioni scolastiche; bambini, alunni e studenti con disabilità e relative famiglie).

Infine, sono stati specificati gli aspetti e le grandezze che saranno monitorati ai fini di verificare lo stato di attuazione dell'intervento e i relativi effetti, nonché le procedure e le fonti informative che si prevede di utilizzare a tal fine.

* * *